

MAURIZIO CARBOGNIN, *La formazione del nuovo catasto trentino del XVIII secolo*, in «Studi trentini di scienze storiche» (ISSN: 1124-4569), 52/1 (1973), pp. 70-116.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/sttrst>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



LA FORMAZIONE DEL NUOVO CATASTO TRENTINO DEL XVIII SECOLO *

I.

Il primo atto ufficiale di avvio nel Trentino del catasto che doveva essere poi detto « teresiano » data 17 marzo 1722 ed è firmato da Carlo VI ¹⁾: con tale sovrana Patente egli manifesta la volontà di estendere al Tirolo la riforma censuaria che in quegli anni sta percorrendo i primi passi in altri possedimenti nella Corona austriaca ²⁾, poiché il sistema « steorale » ³⁾ in vigore si rivela « assai mancante » e per evitarne la totale rovina si rende necessario « d'introdurvi una generale Eguaglianza, per giungere alla quale non resti altro mezzo, che metter una volta in esecuzione la Perequazione » affinché la « steora » universale venga ripartita fra tutti « i Beni stabili, e le Realtà » e nessuno « che gode della pubblica protezione » resti esente

*) Nel presente saggio, che costituisce la prima parte di una ricerca in corso sulla distribuzione della proprietà fondiaria nel Trentino sul finire del secolo XVIII, viene ricostruito il processo di formazione del catasto. La ricerca è stata finanziata da una borsa di studio assegnatami dall'Istituto Superiore di Scienze Sociali di Trento, cui va il mio ringraziamento.

¹⁾ Il decreto di Carlo VI e tutti gli altri documenti ufficiali, istruzioni, formulari e fac-simili di parte tirolese, riguardanti la formazione del catasto e la perequazione fiscale sono contenuti in una preziosa raccolta a stampa: *Cronologica sistematica Compilazione di tutto ciò, che concerne le steore, e la perequazione del Tirolo nell'anno 1793*, Innsbruck, Wagner, s.d. (1793). Un esemplare di questa raccolta è conservato presso la Biblioteca Civica di Trento.

²⁾ Nel Milanese la fase preparatoria del nuovo censimento era iniziata nel 1718 con la nomina dei componenti la nuova R. Giunta del Censimento da parte di Carlo VI: cfr. Sergio Zaninelli, *Il nuovo censo dello Stato di Milano dall'editto del 1718 al 1733*, Milano, Vita e Pensiero, 1963. Nel Mantovano le resistenze dei proprietari fondiari avevano impedito addirittura l'inizio della revisione dei carichi fiscali: cfr. Corrado Vivanti, *Le campagne del Mantovano nell'età delle riforme*, Milano, Feltrinelli, 1959.

³⁾ La « steura » o « steora » (dal tedesco *Steuer* = tassa) era il tributo pagato dagli abitanti del Principato all'Imperatore per contribuire alle spese militari.

da questa imposta⁴). L'operazione dovrà essere portata avanti dallo stesso Governo provinciale, che, all'occorrenza, si varrà dei consigli e della collaborazione dei dicasteri dell'Austria superiore. Ciascun possessore di case, fondi, livelli, canoni ecc. dovrà indicare fedelmente le sue proprietà e la relativa rendita, dal momento che « nessuno di qualsiasi stato potrà essere esentato »⁵). Nel momento stesso in cui sancisce l'abolizione di qualsiasi esenzione, Carlo VI prevede una serie di possibilità di ricorrere al sovrano, aprendo così la porta ad eccezioni e favoritismi che prolungheranno oltre ogni dire il compimento della riforma. La Provincia viene lasciata libera di decidere sul metodo più opportuno per censire i beni e successivamente ripartire, in base ai risultati della rilevazione catastale, il carico fiscale⁶).

Queste direttive delineano già alcune caratteristiche fondamentali assunte dalla riforma censuaria nel Trentino, quando, alcuni decenni più tardi, verrà portata a compimento: il fatto, cioè, che l'iniziativa partiva dall'esterno del Principato, su pressione del governo tirolese, preoccupato che la contribuzione « steorale » dei Principati si fosse andata assottigliando, mentre restavano al di fuori delle preoccupazioni di Carlo VI i problemi riguardanti il metodo di formazione dei catasti e di suddivisione della imposta, con tutte le implicazioni economiche e sociali che essi potevano avere⁷).

⁴) Cfr. *Cronologica sistematica Compilazione*, cit. parte II, p. 199.

⁵) La contribuzione della steora doveva servire, essenzialmente, come si vedrà più oltre, a provvedere alla difesa dello Stato; la motivazione ufficiale dell'abolizione delle esenzioni è quindi che « richiedendo la Giustizia, che tutte quelle gravzze, ed imposte, che sono a carico di tutto il Paese per conservare la propria sicurezza ed il Bene comune, vengano egualmente ripartite, e contribuite da tutti a proporzione delle rispettive possessioni, e della protezione pubblica, che godono dal Paese; troviamo perciò giusto, e ragionevole, che niuno . . . andar debba esente dal pagare questa Steora generale » (*Cronologica sistematica Compilazione*, cit., p. 202).

⁶) Cfr. *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., pp. 199-204.

⁷) L'esigenza di aumentare le entrate, già a suo tempo individuata dal Valsecchi come motivazione primaria delle riforme finanziarie austriache (cfr. Franco Valsecchi, *L'assolutismo illuminato in Austria e Lombardia*, Bologna, Zanichelli, 1931, vol. I, p. 42), è sottolineata per il Trentino dal Rizzoli: cfr. Giulio Rizzoli, *Il Trentino nella sua condizione politica dei secoli XVIII e XIX*, Feltre, Zanussi, 1903, pp. 98-99. Per altro, la potenzialità innovativa della riforma censuaria sfuggiva, probabilmente, al sovrano e ai suoi consiglieri: cfr. Sergio Zaninelli, *Il nuovo censo dello Stato di Milano dall'editto del 1718 al 1733*, cit. p. 20.

Già alcuni decenni prima era stata discussa una riforma dell'estimo, particolarmente attorno alla metà del secolo XVII⁸⁾, ma comportando essa « non solo riduzioni di privilegi nobiliari ed ecclesiastici, bensì anche novità organizzative e politiche tali da compromettere le antiche consuetudini e le libertà giurisdizionali di cui i Trentini, pur nell'indigenza economica, erano tenacemente gelosi, fu avversata da tutti »⁹⁾.

Fino ad allora il prelievo fiscale nel Principato era organizzato secondo i trattati del secolo XVI tra i principi vescovi di Trento e Bressanone e l'imperatore Massimiliano prima e l'arciduca Ferdinando poi. Secondo tali accordi, in caso di emergenza, il Tirolo e i Principati confederati dovevano provvedere alla mobilitazione di 5.000 soldati, completamente equipaggiati. Successivamente nel 1573, l'arciduca Ferdinando II aveva accettato la permutazione dei « fanti bellici in fanti steurali »¹⁰⁾, prima per un periodo di tempo limitato, poi come contributo annuo all'erario dello Stato¹¹⁾. Ma, mentre la pretura di Trento

⁸⁾ Anche allora la preoccupazione fondamentale era stata che le evasioni e le esenzioni riducessero la steora a limiti assolutamente esigui. La proposta della commissione arciducalc prevedeva la descrizione di « tutte le rendite de' castelli e feudi, con case e beni precisamente spettanti et adherenti, con distintione se sono provenienti da concessione della ser.ma Casa d'Austria, ovvero dall'ill.mi Vescovi a differenza d'altri feudi liberi pignoraticii o beni allodiali . . . livelli, affitti perpetuali e rendite de urbari che cadono sub emphiteusi, avvertendo che li feudi concessi in riguardo dei liberi, e beni allodiali, siano in paritate sempre stimati un quarto di meno » (Archivio di Stato di Trento [A.S.T.], Archivio Principesco [A.P.], Atti Trentini, XXI, 6). Per la politica finanziaria nel Principato in questo periodo cfr. Aldo Stella, *Politica ed economia nel territorio trentino tirolese dal XIII al XVII secolo*, Padova, Antenore, 1958, pp. 74-108.

⁹⁾ Aldo Stella, *Politica ed economia nel territorio trentino tirolese dal XIII al XVII secolo*, cit., p. 77.

¹⁰⁾ A.S.T., A.P., Atti Trentini, XXXI, 3.

¹¹⁾ Così il Barbacovi descrive l'evoluzione del sistema steorale: « Nell'anno 1573 ai quattro Stati della provincia del Tirolo, ed agl'Inviati dei due Vescovati di Trento e di Bressanone adunati in Dieta fu dal Serenissimo Arciduca Ferdinando fatto presente lo stato critico del suo erario aggravato da una considerabile somma di debiti, che lo ponevano fuori di stato di sostenere le spese necessarie alla comune difesa . . . Dopo lunghi dibattimenti restò finalmente conchiuso, che gli Stati della provincia ed i due Vescovati si addossassero il debito d'un milione e seicentomila fiorini, e fu determinato di estinguerlo entro lo spazio di vent'anni, al qual oggetto fu decretato, che ognuno vi concorresse con una somma annuale di danaro proporzionata al numero de' fanti già assegnato ad ognuno nel caso di guerra col libello di confederazione dell'anno 1511, essendosi tassato ogni fante alla somma di fiorini trentasei in contanti; ma pria che spirasse il prefisso termine di vent'anni essendo

aveva accettato di pagare la porzione di « steora » che le era stata imposta, « tutte le altre comunità e giurisdizioni del Principato non si vollero assoggettare, e si mantennero esenti da ogni contributo fino al tempo del Principe Vescovo Cristoforo Sizzo »¹²⁾. Nel corso di due secoli le difficoltà di riscossione erano aumentate e i contribuenti si erano assottigliati, a causa delle immunità nobiliari e delle numerose evasioni fiscali incontrollabili¹³⁾ dovute essenzialmente alla mancanza di un catasto moderno ed aggiornato. Nei primi decenni del '700 il tributo complessivo dell'intera provincia tirolese si era così ridotto di circa 350.000 fiorini rispetto al dovuto ammontare di 1.600.000 fiorini¹⁴⁾. Questa situazione, che si ripeteva in modo abbastanza simile in tutti i domini absburgici, aveva reso estremamente precario lo stato delle finanze austriache, rendendo ormai evidente a tutti la necessità improcrastinabile di una riforma che assicurasse allo stato una tassazione efficiente¹⁵⁾.

Incominciano così, dopo la patente di Carlo VI, gli approcci per convincere i Principati ad accettare una revisione del sistema delle

sopravvenute nuove necessarie spese avvenne, che finito lo spazio degli anni venti non solo non si ritrovò estinto l'antico debito del milione e seicentomila fiorini ma il paese ne rimase aggravato di un nuovo. Fu quindi necessario di continuare anche ne' susseguenti tempi la contribuzione della così detta *Steuera* ». (Francesco Vigilio Barbacovi, *Memorie storiche della città e del territorio di Trento*, Trento, Monanni, 1824, vol. II, pp. 190-191).

¹²⁾ F.V. Barbacovi, *Memorie storiche della città e del territorio di Trento*, cit., p. 191.

¹³⁾ « Specialmente la determinazione delle decime — sostiene lo Stella — si prestava a facili sotterfugi, cosicché la riscossione era diventata saltuaria e spesso anzi molti contribuenti potevano considerarsi esenti dal pagamento delle decime, proprio per i lunghi periodi di inadempienza » (Aldo Stella, *Riforme trentine dei Vescovi Sizzo e Vigilio di Thunn (1764-1784)*, in: « Archivio Veneto », vol. LIV-LV (1954), p. 91).

Il problema delle giurisdizioni e dei singoli che, accampando antichi privilegi, erano renitenti al pagamento della steora era stato più volte trattato nei Congressi dietali. Completamente renitenti erano, ad esempio, i Quattro Vicariati: cfr. A.S.T., A.P., Libri dietali, n. 190.

¹⁴⁾ Cfr. Aldo Stella, *Riforme trentine dei Vescovi Sizzo e Vigilio di Thunn (1764-1784)*, cit., p. 92.

Per quel che riguarda il sistema fiscale in vigore prima della perequazione si veda anche il già citato volume di Giulio Rizzoli, *Il Trentino nella sua condizione politica nei secoli XVIII e XIX*, cit.

¹⁵⁾ Si veda in proposito Franco Venturi, *Settecento riformatore*, Torino, Einaudi, 1969, p. 422.

« steore » anche all'interno del loro territorio. Al Congresso dietale di Innsbruck del 1726 il problema viene messo espressamente all'ordine del giorno, ma il Vescovo Wolkenstein dà mandato al legato Giobatta degli Alberti di rifiutare qualsiasi revisione o aggravio, perché gli accordi di federazione in vigore riguardano esclusivamente il caso di guerra, ma soprattutto perché la situazione del Principato non lo permette¹⁶⁾. La richiesta viene senza effetti rinnovata negli anni successivi¹⁷⁾ e a nulla riesce anche l'Ordine Sovrano emanato nel 1746¹⁸⁾.

Finalmente il Vescovo Sizzo emette un proclama, in data 14 agosto 1767¹⁹⁾, in cui stabilisce i principi della perequazione, dopo aver ribadito a chiare lettere che essa è stata concordata con le autorità tirolesi benché il Principato non ne avesse alcun obbligo: ma il risultato, a quanto sembra, non avrebbe dovuto essere molto di più che un rinnovo dei tradizionali estimi, perché manca ogni esplicita menzione al problema delle esenzioni²⁰⁾.

Alla fine dell'anno si riunisce la Dieta provinciale, chiamata, tra l'altro, a rispondere ad un'intimazione di Vienna concernente la perequazione: ad essa il governo provinciale aveva inizialmente rispo-

¹⁶⁾ Il principe raccomanda al legato di proporre di passare al concreto, se proprio la Corte dovesse insistere nelle proprie richieste, facendo in modo di limitare al minimo l'aggravio, in accordo con gli inviati degli altri Stati, e riservandosi semmai di consultare il Principe stesso: cfr. A.S.T., A.P., Libri dietali, n. 109. Secondo il Mancini già in questo periodo i legati di Trento « avevano bensì... condisceso a formare un nuovo censimento, ossia Perequazione, che tante volte era stata proposta, e concertata, ma aveva altrettante volte incontrate delle difficoltà ed opposizioni, avendosene fatte diverse prove collo sborso di ottanta, e più mila fiorini » (« Annali di Trento Abozzati e Compilati da Sigismondo Antonio Conte Mancini », Biblioteca Civica di Trento [B.C.T.], ms. n. 1099).

¹⁷⁾ Cfr. le relazioni degli inviati alle Diete degli anni 1728, 1750, 1765 e 1766 in A.S.T., A.P., Libri dietali, nn. 112, 155, 189, 190.

¹⁸⁾ Maria Teresa riconoscerà nel decreto del 1771, quello che darà l'effettivo avvio alla perequazione, l'efficacia pressoché nulla di questo ordine e motiverà con questo fallimento le nuove e più precise direttive (Cfr. *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte II, pp. 1-2).

¹⁹⁾ Il proclama è contenuto in: A.S.T., A.P., Libri copiali, n. 44, f. 204.

²⁰⁾ Nell'Archivio di Stato di Trento sono conservati alcuni catasti del distretto di Arco compilati in questo periodo: cfr. A.S.T., Inventario dei catasti. L'operazione doveva aver avuto un buon avvio anche in Valsugana, da cui giungevano notizie nel giugno del 1768, sulle difficoltà nell'attribuire la proprietà dei « novali », cioè di quei terreni messi recentemente a coltura e precedentemente incolti o a pascolo (A.S.T., A.P., Libri copiali, n. 44, ff. 132-134).

sto trattarsi di « un affare assai arduo, e pressoché impossibile »²¹⁾ e questa opinione sembrava condivisa dai legati di tutti gli stati. Nel corso delle riunioni il timore dell'invio di una commissione esterna²²⁾, addirittura dell'invio di truppe e la minaccia del governo di pretendere subito l'esborso dei 5.000 fanti, aumentando l'importo di ciascun fante a 60 fiorini, fanno apparire improcrastinabile l'avvio dell'operazione e lo stesso Vescovo di Trento finisce coll'inviare istruzioni in senso positivo, riservandosi l'esecuzione all'interno del Principato « con l'ausilio di propri commissari »²³⁾.

2.

Mentre nel Trentino e in tutto il Tirolo si era ancora allo stadio delle schermaglie iniziali, negli altri territori dell'Impero, in altri stati italiani, in Spagna e in Francia, il censimento sembrava avviarsi con minor lentezza²⁴⁾ e stava diventando il perno di tutto il movimento

²¹⁾ Cfr. A.S.T., A.P., Libri dietali, n. 194, p. 5. Cristoforo Sizzo aveva inviato istruzioni al suo legato di rifiutare qualsiasi revisione degli estimi, già formati « nella maniera più perfetta » (p. 87).

²²⁾ Occorre ricordare che nello Stato di Milano il censimento era stato eseguito sotto la direzione di una commissione nominata da Vienna e portato a termine già nel 1760: cfr. Sergio Zaninelli, *Il "nuovo censo" e lo sviluppo dell'economia milanese nel secolo XVIII*, in « Economia e storia », a. XIII (1966), fasc. 3, pp. 353 - 368. Nella Bassa Austria nel 1756 era stata introdotta « la rettificazione dell'imposta *Teresiana* », mentre in Boemia era stata attuata « una generale riforma delle imposte » tra il 1748 e il 1768: si veda Adolfo Wagner, *Teoria generale delle imposte. Parte I. Le cosiddette imposte dirette*, in: « Biblioteca dell'economista », serie III, vol. XIV, parte I, Torino, Utet, 1889, p. 469.

²³⁾ Cfr. A.S.T., A.P., Libri dietali, n. 194.

²⁴⁾ Ho già detto dei territori dell'Impero (cfr. nota 22). In alcuni stati i tempi furono all'incirca simili a quelli seguiti nel Trentino: i diversi catasti furono iniziati e portati a compimento nel ventennio che va dal 1770 al 1790 (si veda per il Bolognese Renato Zangheri, *La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel Bolognese*, Bologna, Zanichelli, 1961). In Spagna La Ensenada già nel 1749 aveva fatto compilare una statistica nel vano tentativo di introdurre una più equa distribuzione dei tributi: cfr. Franco Venturi, *Settecento riformatore*, cit., p. 421. In Francia Machault aveva fatto approvare nel 1749 il suo tentativo di riforma censuaria: cfr. Furio Diaz, *Filosofia e politica nel Settecento francese*, Torino, Einaudi, 1962, pp. 13 - 28.

riformatore nella sua lotta contro il particolarismo²⁵). Nel Principato, all'opposizione dei ceti privilegiati che temevano fosse modificato un regime fiscale a loro particolarmente favorevole, si aggiungeva la particolarità dei legami politici ed amministrativi con Innsbruck e Vienna: il libello di confederazione del 1511 tra il Vescovo di Trento e il Conte del Tirolo escludeva qualsiasi ingerenza del governo di Innsbruck negli affari interni del Principato e nel corso dei secoli successivi questa autonomia era stata oggetto di aspre contese. Ogni nuova proposta avanzata nei congressi provinciali era quasi immancabilmente giudicata dai legati trentini come una menomazione dei diritti del principato ed ogni modifica degli ordinamenti vigenti suscitava le rimostranze dei Principi, che insistevano sulla propria dipendenza immediata dall'impero, e non da un conte, suo vassallo, con il quale esisteva un accordo puramente federativo²⁶).

L'opposizione nei confronti di interventi riformatori provenienti dall'esterno era dunque molto ferma; e d'altra parte l'organizzazione sociale e le condizioni economiche del Principato non erano certamente tali da suscitare all'interno esigenze di trasformazione. Ciò nonostante, soprattutto sotto la spinta della politica accentratrice di Vienna, vennero introdotte progressive innovazioni tendenti a limitare l'autorità del Principe-vescovo negli affari temporali. Durante il regno di Cristoforo Sizzo i risultati furono limitati²⁷), non tanto per l'opposizione dello stesso Principe ma soprattutto per i contrasti con il Capitolo e il Magistrato consolare di Trento²⁸).

Al Sizzo, morto nel marzo del 1776, succedette Pietro Vigilio di Thunn, «spirito aperto alle idee riformatrici dell'assolutismo illuminato, specialmente nel campo ecclesiastico, uomo prodigo, ma nello stesso

²⁵) Cfr. Franco Valsecchi, *L'Italia nel Settecento dal 1714 al 1788*, Milano, Mondadori, 1971, pp. 507 - 508.

²⁶) Si veda in proposito Aldo Stella, *Politica ed economia nel territorio trentino tirolese dal XIII al XVII secolo*, cit., pp. 76 - 77, e Antonio Zieger, *Storia della Regione Tridentina*, Trento, Seiser, 1968, pp. 240 - 258.

²⁷) Si vedano, ad esempio, le sollecitazioni viennesi per una riforma monetaria (cfr. Gino Luzzatto, *Storia economica dell'età moderna e contemporanea. Parte seconda. L'età contemporanea*, Padova, Cedam, 1960, p. 135) e perché fosse vietato il corso delle monete veneziane, al fine di superare la molteplicità e la confusione del sistema monetario: cfr. Aldo Stella, *Riforme trentine dei Vescovi Sizzo e Vigilio di Thunn (1764 - 1784)*, cit., pp. 83 e 94.

²⁸) Cfr. Aldo Stella, *Riforme trentine dei Vescovi Sizzo e Vigilio di Thunn (1764 - 1784)*, cit., pp. 93 - 97.

tempo avveduto ed esperto politico »²⁹). Egli sembrava persuaso della necessità di un'intesa col Tirolo, soprattutto per quanto riguardava il sistema daziario che avrebbe potuto migliorare la situazione di una zona commercialmente depressa come quella del Principato. Questa sua apertura si incontrò con un coraggioso passo verso l'unità economica, compiuto nel 1775 con la soppressione delle dogane interne che dividevano le varie regioni degli antichi Stati ereditari: la riforma daziaria, che seguiva decenni di politica doganale contraddittoria³⁰), venne estesa al Principato in virtù del trattato del 1777³¹). Sempre nel 1777 il consigliere de Lutti propose una riorganizzazione delle amministrazioni comunali, per eliminare disordini e confusioni che andavano sempre più manifestandosi³²).

Anche in campo giuridico le idee riformatrici di Giuseppe II trovarono in Pietro Vigilio piena rispondenza. Il principe, infatti, su sollecitazione dell'imperatore, affidò al consigliere Barbacovi la compilazione di un nuovo codice civile: l'opera, terminata in prima stesura nel 1786, risultò certamente ragguardevole e meritò ampie lodi da parte di studiosi contemporanei e non, tra i quali C.A. Pilati³³). Certo,

²⁹) Cfr. Antonio Zieger, *Storia della Regione Trentina*, cit., p. 259. Sulle « voci » di una possibile partecipazione di Pietro Vigilio alla massoneria si veda Carlo Francovich, *Albori socialisti nel Risorgimento. Contributo allo studio delle Società segrete (1776 - 1835)*, Firenze, Le Monnier, 1962, pp. 60 - 78.

³⁰) Si veda in proposito Gino Luzzatto, *Storia economica dell'età moderna e contemporanea. Parte seconda. L'età contemporanea*, cit., p. 133.

³¹) La questione dei dazi andava trascinandosi da decenni, esplodendo talvolta in manifestazioni violente da parte della popolazione. Infatti nei decenni precedenti ad un inasprimento dei dazi governativi ai confini con la Repubblica di Venezia non era corrisposta l'apertura di nuovi mercati negli altri territori asburgici: anzi, proprio per la contraddittoria politica doganale seguita, erano aumentate notevolmente le stazioni daziarie e le tariffe proprio per i beni maggiormente oggetto di esportazione dal Trentino, come il vino: per tutta la questione dei dazi si veda Aldo Stella, *Riforme trentine dei Vescovi Sizzo e Vigilio di Thunn (1764 - 1784)*, cit. La rivolta di maggior rilevanza fu quella che culminò con la distruzione del dazio di Tempesta: cfr. B.C.T., ms. n. 56.

³²) Le lamentele da parte delle comunità per l'eccessiva onerosità del sistema in vigore erano continue: cfr. ad esempio A.S.T., A.P., Libri Copiali, n. 59, ff. 582-588 e ff. 588-599. Anche per questa riforma si veda Aldo Stella, *Riforme trentine dei Vescovi Sizzo e Vigilio di Thunn (1764 - 1784)*, cit., pp. 103 - 104.

³³) Maria Rigatti, nel suo *Un illuminista trentino del secolo XVIII. Carlo Antonio Pilati*, Firenze, Vallecchi, 1923, pp. 261 - 263, parla ampiamente del codice barbacoviano e dei giudizi favorevoli espressi dal Pilati su di esso. I Consoli di Trento erano contrari alla sua introduzione nella loro giurisdizione, e Pilati li con-

tutto questo è difficilmente paragonabile, sia nell'iniziativa legislativa sia negli effetti pratici, al tenore delle riforme portate avanti da Maria Teresa e dal figlio in Austria o in altri territori dell'Italia³⁴). Ma oltre alla particolarità dell'ambiente in cui queste riforme si calavano occorre tener presente la strenua opposizione del corpo consolare a qualsiasi cambiamento che toccasse in qualche modo le sue prerogative. Nè si trattava solo del corpo consolare: Capitolo e Almo Collegio erano legati da un intreccio di tradizionali interessi e tutti insieme formavano una sorta di partito conservatore in grado di assorbire, in certi periodi, anche il Consiglio aulico, del quale dovevano far parte due canonici del Capitolo e due consiglieri secolari³⁵). Da secoli le stesse grandi famiglie del Principato davano i loro membri al Magistrato e fornivano i canonici al Capitolo, con la differenza che nel Capitolo erano per lo più rappresentate le grandi famiglie delle valli che ovviamente non potevano avere membri nel Magistrato cittadino. E l'Almo Collegio dei Notai e degli Avvocati formava, si può dire, una sola cosa col Consolato, poiché quasi tutti i Consoli erano, per secolare tradizione, nobili o ricchi borghesi iscritti nel Collegio³⁶).

L'azione di questi corpi intermedi si era sempre svolta in senso accentuatamente particolaristico, sfociando in conflitti aperti con il

sigliò invece di accettare essendo il nuovo codice incomparabilmente superiore al libro *De Civilibus* dello Statuto. Il nuovo codice fu ampiamente apprezzato anche negli altri stati italiani: cfr. Francesco Menestrina, *Il codice giudiziario barbacoviano (1788)*, Lipsia, Meiner, 1913, p. 26.

³⁴) Si veda Francesco Schupfer, *Degli ordinamenti economici in Austria sotto Maria Teresa*, in: « Archivio Giuridico », vol. II (1868), Bologna, Fava e Garagnani; e Gino Macchioro, *Teorie e riforme economiche, finanziarie ed amministrative nella Lombardia del secolo XVIII*, Città di Castello, Lapi, 1904.

³⁵) Per l'influenza e il potere del Capitolo e dei Consoli nei secoli XVI e XVII e i contrasti sorti col governo vescovile si veda Aldo Stella, *Politica ed economia nel territorio trentino tirolese dal XIII al XVII secolo*, cit.

³⁶) Che il Magistrato fosse il difensore non tanto delle libertà cittadine ma degli interessi di un ristretto gruppo di famiglie è provato anche dalle numerose memorie presentate contro di esso da privati cittadini o da comuni del distretto. « Il bene e la salute pubblica — dichiara una scrittura del 1794 — esigerebbero che il Magistrato consolare di Trento fosse privato una buona volta di quelle funzioni e di quei diritti, che dalla munificenza dei Principi furono loro accordati » (*Gravami proposti da Francesco Zaiotti, oste all'Eccelso Consiglio di Trento contro il Magistrato consolare della stessa città*, Trento, Monauni, 1794). Si vedano anche le controdeduzioni ai *Gravami* formulate da Pilati: *I gravami di Francesco Zaiotti e le ingiurie del suo avvocato confutate da un privato cittadino di Trento*, s.l., s.n.t., 1794.

Principe, ogniqualvolta questi dimostrava di voler accettare riforme proposte da Vienna. Già durante il regno di Cristoforo Sizzo i contrasti avevano raggiunto momenti particolarmente caldi, ma toccarono il culmine al momento della ratifica del trattato del 1777 e della applicazione delle clausole in esso contenute, prima fra tutte, come si vedrà, la perequazione della « steora »³⁷⁾.

Del resto l'ambiente economico e sociale non era certamente tale da offrire il necessario supporto a questi tentativi. Stagnazione e depressione erano le caratteristiche fondamentali dell'economia trentina nel corso del secolo XVIII³⁸⁾ e ben pochi risultavano i segni di una possibile inversione di tendenza³⁹⁾. L'agricoltura, anche per la complessità degli ostacoli naturali opposti all'attività dei coltivatori⁴⁰⁾, rimaneva ad un considerevole livello di arretratezza.

³⁷⁾ Si veda ancora Aldo Stella, *Riforme trentine dei Vescovi Sizzo e Vigilio di Thunn (1764-1784)*, cit., pp. 107-111. Particolarmente violenta la pubblica protesta del canonico Gentilotti il quale definì il trattato « un eterno obbrobrio del Vescovo e del Capitolo di questo tempo » (Manci, « Annali di Trento », cit., vol. III, B.C.T., ms. n. 1100, pp. 74-75).

³⁸⁾ Secondo Stella, l'involuzione economica incominciò, « lenta ma ugualmente progressiva », dopo il 1687. « Le cause più probabili della regressione furono: da una parte la progressiva invadenza austriaca nel sistema doganale trentino (col pretesto dell'uniformità delle tariffe, incominciando dal proclama citato del 7 aprile 1688) che ostacolava sempre più il naturale e vantaggioso scambio commerciale con la pianura padana, d'altra parte un'inflazione monetaria di vasta e grave portata contro la quale non si seppe far di meglio che rinsaldare la dipendenza della monetazione trentina dal sistema monetario austriaco » (Aldo Stella, *Politica ed economia nel territorio trentino tirolese dal XIII al XVII secolo*, cit., p. 107).

³⁹⁾ Nella scarsità delle ricostruzioni relative all'ambiente economico e sociale trentino nella seconda metà del secolo XVIII, mi sono spesso servito per quei dati per cui sembrava corretto farlo, dell'opera di Monteleone relativa al periodo italico (1810-1813) e alle numerose relazioni sullo stato dell'agricoltura sollecitate da Filippo Re e da lui successivamente pubblicate negli Annali di Agricoltura del Regno d'Italia: cfr. Renato Monteleone, *L'economia agraria del Trentino nel periodo italico (1810-1813)*, Modena, Mucchi, 1964; e « Annali dell'Agricoltura del Regno d'Italia », tomo XI-XII (1811) e XIV-XVI (1812).

⁴⁰⁾ Oltre ai fattori climatici, occorre ricordare la scarsa possibilità di utilizzazione del suolo trentino; all'inizio del secolo XIX la situazione era la seguente:

— suolo produttivo (seminativi, prati, pascoli)	28%
— boschi	35%
— suolo improduttivo e incolto	37%

(Renato Monteleone, *L'economia agraria del Trentino nel periodo italico (1810-1813)*, cit., p. 16).

Il *Preliminare* al catasto di Rovereto sottolinea a lungo la sterilità naturale del suolo della pretura: cfr. A.S.T., A.P., Catasti, n. 144/1, p. 2.

Dai dati parziali disponibili per il momento, la proprietà terriera appare estremamente frammentata particolarmente nelle zone montane⁴¹⁾. Tale spezzettamento, via via aggravato fino a giungere a fenomeni di vera e propria polverizzazione, aveva moltiplicato gli appezzamenti di terra talmente esigui da non garantire al coltivatore il minimo vitale e a maggior ragione la possibilità « di far le spese necessarie alla buona coltivazione del terreno »⁴²⁾.

All'interno di una estrema variabilità di accordi contrattuali e di una presenza massiccia della coltivazione diretta, il contratto agrario più frequente era l'affitto, enfiteutico e colonico, ma non mancavano la mezzadria e la terzadria, cui ricorreva, per un'area complessivamente ridotta, la minoranza dei proprietari benestanti⁴³⁾. Infine, ai proprietari coltivatori, fittavoli, livellari, mezzadri e terzadri, vanno aggiunti i lavoratori salariati, scarsamente diffusi nel Trentino nel suo

⁴¹⁾ Si vedano le tabelle di sintesi sulla distribuzione della proprietà riportate nell'appendice del catasto di Rovereto: A.S.T., A.P., Catasti, n. 144/1. Osserva il Monteleone: « La caratteristica prima del tipo di proprietà terriera nel Trentino è quella che deriva dall'applicazione assolutamente preponderante del sistema latino a frammentazione fondiaria, rispetto al quale il fenomeno dell'immobilismo sociale risulta, nello stesso tempo, determinante e conseguente. Infatti, il regime ereditario della trasmissione della proprietà, se da un lato operò il processo inesorabile di disfacimento dell'azienda agraria, dall'altro impedì la rottura del ceppo familiare, fissando la discendenza alle condizioni professionali del capostipite, e stabilizzandola quindi nella residenza rurale e nell'occupazione agricola » (Renato Monteleone, *L'economia agraria del Trentino nel periodo italico (1810-1813)*, cit., p. 17). Si veda pure G. Lorenzoni, *Il potere familiare nell'Alto Adige da Maria Teresa ad oggi*, in: « Rivista di Storia economica », a. III (1938), n. 4, pp. 281-302.

⁴²⁾ Cfr. Luigi Riccabona, *Dell'Agricoltura di Cavalese nel Dipartimento dell'Alto Adige*, in: « Annali dell'Agricoltura del Regno d'Italia », XV (1812), p. 170. L'assenza di « numerario » costituiva la piaga più grave della vita economica del paese: « Deficienza di denaro qui necessariamente importa deperimento d'agricoltura, in conseguenza diminuzione di popolo » (Ignazio Sardagna, « Prospetto Pubblico Economico del Dipartimento dell'Alto Adige », 1806, B.C.T., ms. n. 65, p.1.). Risultava quindi impossibile ogni incremento di produttività, poiché l'esiguità del reddito, una volta detratte tasse e gravami, non permetteva alcun investimento: si vedano le osservazioni in proposito del Monteleone, nella già citata « *L'economia agraria del Trentino nel periodo italico (1810-1813)*, cit., p. 18.

⁴³⁾ Cfr. Fabio Luzzatto, *I contratti agrari nel Trentino al principio del sec. XIX*, in: « Studi trentini di scienze storiche », a. XII (1931), fasc. 2, pp. 160-162.

complesso, ma che costituivano in alcune zone limitate la forma preponderante di impiego della forza lavoro⁴⁴).

La conseguenza più rilevante dello spezzettamento della proprietà, collegato alla sovrappopolazione delle campagne, era costituita dalla mancanza dell'uso del riposo o della rotazione delle coltivazioni⁴⁵). E a poco valevano i tentativi di miglioramento agricolo, spesso rudimentali ed imperfetti⁴⁶), quando i terreni erano continuamente impoveriti da uno sfruttamento massiccio.

Indice particolarmente grave dell'arretratezza dell'agricoltura trentina era la precaria situazione del patrimonio zootecnico, la cui scarsità aveva evidenti e prevedibili ripercussioni, unitamente alla mancanza di rotazioni, sull'andamento della produzione⁴⁷): l'analisi

⁴⁴) Ad esempio, nelle campagne del Longo l'Adige: cfr. Fedrigotti, *Memorie sull'agricoltura del paese detto il Longo l'Adige, nel Dipartimento dell'Alto Adige*, in: « Annali di Agricoltura del Regno d'Italia », tomo XIV (1812), p. 79.

Secondo Monteleone, la scarsa diffusione della forza lavorativa salariata va spiegata « inserendo, come anello terminale, in quella specie di circolo chiuso dell'economia agraria trentina, per cui polverizzazione fondiaria, compressione dei capitali, coltivazione diretta, sono fenomeni che, in definitiva, risultano coimplicantisi » (Renato Monteleone, *L'economia agraria del Trentino nel periodo italico (1810-1813)*, cit., p. 23). E' proprio quanto intende sostenere il Garzetti quando dice: « La divisione quasi in infinito de' nostri terreni e il piccolissimo numero di famiglie ricche abbastanza da non badare minutamente per se a' propri interessi, sono cagione che la massima parte delle terre si coltivino dai proprietari medesimi » (Cfr. G.B. Garzetti, *L'agricoltura nel dipartimento dell'Alto Adige e Tirolo Italiano. Memoria*, in: « Annali dell'Agricoltura del Regno d'Italia », XV (1812), p. 199).

⁴⁵) Ancora all'inizio de secolo XIX le testimonianze sono concordi nell'affermare che « i terreni si coprono tutti ogni anno: niun parte rimane mai vuota ed in conseguenza le terre non riposano mai » (M. De Gresti, *Memoria sull'agricoltura e l'industria del cantone di Ala*, in: « Annali dell'Agricoltura del Regno d'Italia » XIV (1812), p. 177).

⁴⁶) Le due forme fondamentali di intervento artificiale, l'irrigazione e la concimazione, erano attuate in misura insufficiente a fertilizzare il terreno: si vedano i consigli che il canonico G. Andrea Cristani dava ai contadini della Val di Non, in *Sere d'inverno, ossia dialoghi sopra il miglioramento dell'economia rustica*, Coira, Soc. Tipografica, s.d. (1766). In questi dialoghi egli denuncia anche l'arretratezza delle tecniche di lavorazione della terra, particolarmente dell'aratura. Negli anni successivi non si verificano sostanziali miglioramenti nella tecnica agraria: cfr. Renato Monteleone, *L'economia agraria del Trentino nel periodo italico (1810-1813)*, cit., pp. 25-34.

⁴⁷) Significativi, in proposito, i tentativi del canonico Cristani di mostrare ai coltivatori la possibilità di concimare senza uso di letame e di muovere la terra senza

dei rendimenti ci mostra come nella cerealicoltura raramente fosse superato il rapporto di 1:5, 1:6 con la semente⁴⁸⁾ e come anche per le altre coltivazioni le rese si mantenessero a livelli inferiori alla media della maggior parte del territorio italiano⁴⁹⁾. L'assoluta preponderanza nelle colture, in primo luogo della vite⁵⁰⁾, e secondariamente del gelso e del tabacco, unitamente alla scarsità dei rendimenti, spiega la più grave deficienza produttiva della regione, cioè quella granaria, che costringeva ad un'importazione annua di grano pari ad un terzo del consumo globale, per un ammontare di 800.000 fiorini⁵¹⁾.

Scarsissima la rilevanza delle attività extragricole: la fortuna sembra aver esiliato « per sempre dalle nostre contrade ogni sorte di manifatture, sotto penalità del proprio annientamento, se mai esse ardissero porvi piede »⁵²⁾. L'arte serica, che aveva conosciuto un relativo sviluppo nella parte meridionale del Principato (Ala, soprattutto), entra in crisi col 1762 per il raddoppio del dazio di esportazione in Austria⁵³⁾. Oltre al setificio, avevano una certa rilevanza le attività strettamente collegate con le coltivazioni agricole più diffuse, cioè la manifattura tabacchi e la vinificazione, che davano anche luogo a discrete correnti di traffici commerciali verso gli stati tedeschi.

Leggermente più dinamica la situazione nel « Circolo ai confini d'Italia » (Rovereto), specie per quel che riguardava il setificio, che

l'uso di animali: cfr. G. Andrea Cristani, *Sere d'Inverno*, cit. Sulla ristrettezza del patrimonio zootecnico e le relative conseguenze si veda anche A.S.T., Catasti, n. 144/1, p. 2.

⁴⁸⁾ Questi, almeno, sono i rendimenti sulla base dei quali i periti compilatori del catasto di Rovereto cercano di dimostrare la correttezza dei loro criteri di stima: cfr. A.S.T., A.P., Catasti, n. 144/1, p. VI. Il Sardagna, qualche anno dopo (1806) indica un rendimento medio ancora più basso di 1 : 3: cfr. B.C.T., ms. n. 65, p. 53.

⁴⁹⁾ Si veda Renato Monteleone, *L'economia agraria del Trentino nel periodo italico (1810 - 1813)*, cit., pp. 31 - 32.

⁵⁰⁾ Cfr. Ignazio Sardagna, « Prospetto Pubblico Economico del Dipartimento dell'Alto Adige », cit., p. 52. Si vedano ancore i dati riassuntivi relativi alla distribuzione delle colture nel distretto di Rovereto: cfr. A.S.T., A.P., Catasti, n. 144/1.

⁵¹⁾ Cfr. Ignazio Sardagna, « Prospetto Pubblico Economico del Dipartimento dell'Alto Adige », cit., p. 54.

⁵²⁾ Cfr. *ibidem*, p. 56.

⁵³⁾ Cfr. B. Pederzoli, *Luci ed ombre nelle fortune vicende dell'arte serica in Ala*, in: « Studi trentini di scienze storiche », a. XXXIV (1955), fasc. I, pp. 42 - 77.

dava luogo ad un'intensa attività produttiva e commerciale, quest'ultima spesso legata al contrabbando⁵⁴).

Un'agricoltura così arretrata e un insieme di attività extragricole così fragile non potevano essere in grado di assorbire l'offerta di lavoro locale, « alimentata pure dall'esigenza di lavoro complementare da parte dei piccoli coltivatori, angustiati dall'esiguità del reddito agrario individuale »⁵⁵). Ciò causava una massiccia corrente migratoria, quasi totalmente a carattere temporaneo, indirizzata in larga misura verso l'Italia, che costituiva per il Trentino « una valvola di sicurezza » contro la miseria e la fame che imperversavano in molte vallate⁵⁶).

Da questo breve e schematico quadro, emerge un ambiente economico e sociale stagnante, cristallizzato in una situazione depressa, incapace per le sue stesse caratteristiche interne di rompere questo « equilibrio » per raggiungere più elevati livelli di sviluppo. In questa situazione, elemento condizionante di un futuro benessere risultava essere una politica economica accorta, « che fosse veramente sensibile ai reali interessi e alle capacità produttive della sua struttura agraria »⁵⁷).

Dal canto loro i Trentini, a parte pochi spiriti eletti, non sembravano cogliere le cause del disagio economico diffuso nel loro paese e si dimostravano per lo più sordi alle nuove idee che serpeggiavano per l'Europa. A dar retta a C.A. Pilati, l'ambiente culturale doveva distinguersi per tradizionalismo, grettezza e chiusura: egli lo descrive come « un angolo posto in mezzo alla Alemagna e l'Italia coperto di monti, popolato da Reti, ristorato da Goti, ora abitato da beotica gen-

⁵⁴) Si veda la « Breve descrizione della Pretura di Rovereto del 1766 ». (B.C.R., ms. n. 12.10). Lo sviluppo del setificio è testimoniato anche dai primi tentativi di regolamentazione dei rapporti di lavoro: cfr. *Convenzione tra li Signori Capi de' filatoi per un buon regolamento nelle persone di loro servizio*, Rovereto, Marchesani, 1775. Tale *Convenzione* è un accordo tra 28 operatori per il controllo della forza lavoro e prevede pene per chi lo trasgredisce.

⁵⁵) Renato Monteleone, *L'economia agraria del Trentino nel periodo italico (1810 - 1813)*, cit., p. 41.

⁵⁶) I redditi degli emigranti costituivano una voce fondamentale per il riequilibrio della « bilancia dei pagamenti » (cfr. Ignazio Sardagna, « Prospetto Pubblico Economico del Dipartimento dell'Alto Adige », cit., p. 55) e talora formavano addirittura uno dei principali cespiti d'entrata di certe valli: cfr. G. Boni, *Le industrie del passato nelle Giudicarie*, Rovereto, Mercurio, 1924.

⁵⁷) Renato Monteleone, *L'economia agraria del Trentino nel periodo italico (1810 - 1813)*, cit., p. 17.

te, dove la barbarie, l'ignoranza, la superstizione e la crudeltà, la cabala e l'insolenza, scacciate da molte parti d'Europa e in molte altre assalite, hanno radunata la sostanza delle loro forze e vi signoreggiavano a bacchetta occupandosi a lacerare con velenosi morsi empivamente la fama della gente onesta e a calpestare con i loro piedi profani tutto quello che esce dai sacri tempi della Ragione, della Giustizia e della Innocenza »⁵⁸).

Solo qualche voce isolata si ergeva ad esortare clero e nobili a dedicare tutte le loro forze alla rinascita economica del paese: « Vi sarebbe per avventura nella nostra valle qualche persona cotanto vana, che credesse d'imbrattare la sua nobiltà con mestieri creduti si bassi o coll'applicarsi a somiglianti studi? Ma, Dio buono, si riputerà ai nostri giorni per cosa più degna di una persona civile il mugnere con mille maniere, anche illecite, il sangue del nostro prossimo, che il contribuire, per quanto si può, al ben pubblico, al più comodo mantenimento di tutto il popolo e per conseguenza anche di noi stessi? »⁵⁹).

Non che i fermenti nuovi fossero totalmente assenti: in determinati settori Pietro Vigilio di Thunn si dimostrava incline ad una certa liberalità⁶⁰) e ad aderire, specie per quanto riguardava la politica ecclesiastica, alle idee dei riformatori⁶¹); a pochi passi da Trento era sorto, qualche anno prima, un sacrilego negatore di santi⁶²); nel campo della scienza giuridica l'erezione di due cattedre di diritto da parte del Magistrato consolare di Trento e successivamente il codice barbacoviano ponevano la città al di sopra di molte altre città italiane. Ma

⁵⁸) Ho trovato la citazione, tratta dal « Giornale Letterario », edito a Coira dal Pilati stesso (1769), in Marcella Deambrosis, *Questioni politico ecclesiastiche del governo del Principe-Vescovo Pietro Vigilio de Thunn (1776 - 1800)*, in: « Studi trentini di scienze storiche », a. XXXIX (1960), fasc. 3, p. 253.

⁵⁹) Cfr. G. Andrea Cristani, *Sere d'inverno, ossia dialoghi sopra il miglioramento dell'economia rustica*, cit., Introduzione. In questi interessantissimi dialoghi, partendo dalla constatazione della miseria e della desolazione della sua valle, il canonico Cristani espone una serie di suggerimenti sulle varie tecniche agrarie, al fine di contrastare le difficoltà naturali che il Trentino presenta per l'agricoltura, dimostrando una vasta cultura agronomica.

⁶⁰) Cfr. Carlo Francovich, *Albori socialisti nel Risorgimento*, cit., p. 78.

⁶¹) Si veda in proposito Marcella Deambrosis, *Questioni politico ecclesiastiche del governo del Principe-Vescovo Pietro Vigilio de Thunn (1776 - 1800)* cit., pp. 226 - 261.

⁶²) Cfr. il capitolo dedicato a Tartarotti e al suo spirito illuminista da Franco Venturi, in *Settecento riformatore*, cit., pp. 355 - 385.

nel complesso d'ambiente intellettuale della città non doveva essere particolarmente brillante, se nemmeno l'accademia letteraria fondata da Cresseri era riuscita a prendere piede⁶³).

In un tale contesto economico, sociale e culturale risulta già chiaro, e lo confermerà la successiva analisi delle vicende relative alla compilazione del catasto, che la perequazione resta un fatto imposto dall'esterno, che non trova nell'ambiente trentino alcuna rispondenza: anzi, esso opporrà contro di essa una sorta di tenace resistenza passiva.

Contro un simile atteggiamento conservatore, ammantato di tradizione giuridica, l'unica forza in grado di prevalere sarebbe stata « quella della ragione, armata d'una tecnica adeguata e ancorata a un potere fermo e deciso »⁶⁴). Ma proprio questo supporto di profonda dottrina e di precise cognizioni tecniche viene a mancare al censimento trentino così da condizionarne il piano, il metodo, la realizzazione, gli effetti.

3.

Come si arriva all'accettazione da parte trentina delle decisioni di Vienna e all'inizio effettivo della formazione dei catasti in tutto il principato?

L'intenzione di Vienna doveva essere di dare avvio anche nel Tirolo ad un tipo di riforma censuaria basata su rilevazioni abbastanza simili a quelle effettuate in altri domini asburgici. Ciò esigeva che la perequazione fosse portata avanti da persone estranee alle vicende e agli interessi locali e che essa potesse basarsi su catasti formati in base non solo alla stima peritale, ma soprattutto alla misurazione diretta da parte dei periti dei fondi e degli altri beni censiti⁶⁵). Ma le resistenze delle autorità locali furono probabilmente così tenaci che Maria Teresa rinunciò, almeno parzialmente, alla nomina di una commissione composta da funzionari austriaci ed emanò nel 1771 un proclama che co-

⁶³) Cfr. Dario Emer, *L'Accademia degli Accesi di Trento*, in: « Archivio Trentino », a. XI (1893), pp. 45 - 67.

⁶⁴) Franco Venturi, *Settecento riformatore*, cit. p. 433.

⁶⁵) L'indispensabilità di un'esatta e generale misurazione, « se attendibili misurazioni già non si abbiano » è sostenuta da Adolfo Wagner, *Teoria generale delle imposte*, cit., p. 565.

stituisce la prima normativa del successivo catasto⁶⁶). Con esso vengono puntualmente fissate le modalità di descrizione delle « realtà » e il metodo di stima da usarsi da parte dei periti: essi devono procedere alla stima « non già secondo la migliore o peggiore, ma secondo una mediocre coltura, e ciò secondo la rispettiva rendita depurata del cinque per Cento »⁶⁷). Dal capitale stimato verranno sottratti livelli, canoni feudali, decime ecc., sottoposti ad una « steora » separata, dal momento che ogni esenzione viene abolita e ai commissari e giudici locali viene conferita l'autorità anche nei confronti degli esenti⁶⁸). Il tutto dovrebbe essere portato a termine nel giro di sei mesi, cosa che non avviene, tanto è vero che il 22 luglio dell'anno successivo Maria Teresa emana un'altra Sovrana Patente in cui ribadisce le direttive precedenti, soffermandosi con maggior rigore sui dettagli tecnici, specie quelli concernenti la stima⁶⁹).

Ma poiché, secondo lo stesso giudizio regio, « le Regole stabilite in dette Patenti particolarmente rapporto alle Stime non furono come conviene intese ed eseguite »⁷⁰), il 6 agosto 1774 viene emanato un altro ordine con il quale vengono apportate alcune importanti modifiche al metodo stabilito in precedenza. Invece « delle giudiciali Descrizioni e misure si presenteranno per risparmio di spese le Fassioni ovvero le proprie confessioni »⁷¹); le fassioni vanno presentate nelle giurisdizioni in cui giacciono i beni, pena la confisca per i trasgressori.

⁶⁶) Cfr. *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte II, pp. 1 - 16. Ancora nella dieta del 1770 le istruzioni principesche al legato rammentavano che le modalità dell'assenso dato nel 1767 alla perequazione da parte trentina riservavano « l'Esecuzione di quella da intraprendersi col mezzo de' propri Commissari, e ministri » e ribadivano che la motivazione dell'assenso era stato il « timore di qualche violenza in caso di ulteriore negativa » (A.S.T., A.P., Atti Trentini, XXXI).

⁶⁷) *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte II, p. 5.

⁶⁸) L'autorità dei giudici locali nei confronti di « tutti quelli che fin qui pretesero di essere esenti dalla Steora » viene continuamente ribadita: cfr. *Cronologica sistematica Compilazione*, cit. parte II, pp. 2 - 6.

⁶⁹) La stima doveva basarsi sul « Provento, che annualmente danno in natura le Case e i Fondi »; per quanto riguarda le case « dovranno li Stimatori determinare... l'affitto annuo », per quanto riguarda i fondi « rileveranno gli Stimatori i loro proventi in quanto eguali, che secondo una rendita naturale, ed una mediocre coltura si possono annualmente ricavare in un anno di mezzo » (*Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte II, pp. 20 - 21).

⁷⁰) Cfr. *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte II, p. 37.

⁷¹) Delle fassioni viene allegato al proclama un fac-simile: cfr. *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., pp. 44 - 48.

Questa prima fase dovrà concludersi entro il marzo 1775 e le nuove disposizioni sulla stima e la tassazione vengono rimandate ad un successivo decreto.

Malgrado i rinnovati decreti e le continue sollecitazioni, le autorità locali trentine non manifestano nessuna intenzione di iniziare la descrizione dei beni e la formazione dei catasti. Nel 1774, al ritorno dalla villeggiatura, il Principe indice una sessione con i deputati capitolari, « per vedere se si poteva esimersi [dalla perequazione, n.d.a.], ma considerato il recesso della dieta 1767 si rilevò, che non potevasi con decoro ». Si decide quindi « di darle bensì mano ma col mezzo de' propri Commissari » e sulla base dello scomparto stabilito in precedenza ⁷²⁾.

Nei primi giorni del 1776 il Vescovo Sizzo fa un ultimo tentativo, cercando di battere Vienna sul tempo con un decreto che introduce la perequazione *iure proprio*, con propri commissari e sotto la propria giurisdizione. Le direttive del progetto censuario non sono molto diverse da quelle stabilite negli ultimi decreti di Maria Teresa, c'è anzi un maggior rigore per quel che riguarda la fase della misurazione dei fondi e i casi in cui non è necessario ricorrere all'opera dei periti. La differenza più significativa sta nel fatto che la stima e la tassazione sono riservate al Consiglio Aulico, formato dai collaboratori più stretti del Principe ⁷³⁾.

Cristoforo Sizzo, comunque, si rendeva perfettamente conto della difficoltà di respingere la richiesta di Vienna affinché la perequazione si svolgesse parallelamente, in modo simile e sotto un unico controllo in tutto il Tirolo; infatti, ancora l'8 febbraio 1776 esprimeva al Vescovo di Bressanone il dubbio di poter resistere ancora a lungo, visto « il particolare e sommo impegno della Corte » in questa materia: ciò nonostante riteneva di dover cercare « con ogni mezzo » di « allontanare quanto sia possibile que' pregiudizi, che da una troppo facile condiscendenza potrebbero inferirsi alla N.ra Chiesa ». E il modo migliore per sottrarsi alle pretese austriache era, per il Sizzo, appunto quello di anticipare il censimento « sembrandoci che più presto vi sarà data mano, ci leveremo d'attorno ulteriori stimoli da canto Austriaco inevitabili » ⁷⁴⁾.

⁷²⁾ Cfr. « Annali di Trento », cit., pp. 616 - 617.

⁷³⁾ Cfr. A.S.T., A.P., Libri copiali, n. 58, f. 15.

⁷⁴⁾ Cfr. A.S.T., A.P., Atti trentini, XXXII.

Le schermaglie tra Trento, Innsbruck e Vienna continuano, particolarmente durante le Diete provinciali ⁷⁵⁾, mentre l'esecuzione del piano di Cristoforo Sizzo si arena appena incominciata, soprattutto a causa della morte del Vescovo, con il relativo periodo di sede vacante e l'inizio del regno di Pietro Vigilio di Thunn.

Ma l'atto che dà finalmente il via definitivo alla perequazione è la firma del trattato tra l'Austria e il Principato il 24 luglio 1777 ⁷⁶⁾. Con tale firma Pietro Vigilio di Thunn si impegna ad introdurre nel Principato la perequazione tributaria in stretta conformità a quella tirolese e sotto la supervisione della Commissione di Innsbruck ⁷⁷⁾.

Effettivamente il Principe mantiene l'impegno: il 24 dicembre 1777 emana un decreto che ripete puntualmente le direttive austriache ⁷⁸⁾ e nomina suoi Commissari generali il Conte Alberti e il consigliere de Lutti ⁷⁹⁾. Nel frattempo, con Sovrana Patente del 26 marzo 1777 ⁸⁰⁾, Maria Teresa stabilisce i principi cui dovranno attenersi i tassatori. Alla stima del « valore d'ogni Ente secondo la depurata Rendita del cinque per Cento » viene sostituita quella basata sui « prezzi

⁷⁵⁾ Si veda ad esempio la Dieta del 1776, dove si porta avanti anche una discussione sull'avvio della steora nobile e sul metodo di stima: cfr. A.S.T., A.P., Libri dietali, n. 210.

⁷⁶⁾ Tale trattato ed il ruolo che giocò nella sua stesura il principe Pietro Vigilio sono stati oggetto di aspre critiche da parte della stampa irredentistica: cfr. Antonio Zieger, *Storia della Regione Tridentina*, Trento, Seiser, 1968, pp. 262 - 264. Questa visione in chiave irredentistica ha influenzato anche saggi storiografici di notevole interesse: cfr. ad esempio Aldo Stella, *Riforme trentine dei Vescovi Sizzo e Vigilio di Thunn (1764 - 1784)*, cit., pp. 98 - 112.

⁷⁷⁾ Per questa e le altre clausole del trattato cfr. « Trattato conchiuso tra il Serenissimo Conte del Tirolo, e la Chiesa di Trento li 24 Luglio 1777 », B.C.T., ms. n. 2110.

⁷⁸⁾ Cfr. A.S.T., A.P., Libri copiali, n. 60, f. 641.

⁷⁹⁾ Così il Mancini sull'introduzione della perequazione e la nomina dei commissari: « Non poteva ormai più il Vescovo Principe protrarre le operazioni della perequazione: a quest'oggetto già nell'anno scorso eran stati pubblicati i proclami per la pericizzazione; e stima di tutti gli effetti. In quest'anno s'indusse per mala sorte di destinare due soli Commissari, cioè il Conte Alberti, e Cons.re de Lutti, scelta infelicissima, e che dispiaequé altresì ai altri Consiglieri che eran esclusi così da questo notabile incarico, e da si lucrosa commissione ». Il de Lutti subdelegò il figlio, il quale « fece più da inquisitore che da Commissario » (« Annali di Trento », cit., pp. 91 - 92).

⁸⁰⁾ La citata *Compilazione* riporta questa Patente datandola 26 marzo 1774, ma si tratta evidentemente di un errore di stampa, come dimostra tutto il contesto: cfr. *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte II, p. 54.

Analisi del prezzo di una data quantità di Terreno di ottima qualità in questa Pretura che serve di base e fondamento del metodo da noi tenuto nella presente Istruzione.

Il miglior Terreno di Campagna lasciando a parte gli orti, e li fonti che sono irrigabili, nel distretto di questa Pretura dalle replicate informazioni avute e dall'esperienza più volte fatte, ordinariamente coltivato non è atto a produrre di massimo prodotto negli anni fertili, che 8 Sementi, e ne ricoglie negli anni sterili di minimo prodotto; sicchè fatto il calcolo ragguagliatamente un anno coll'altro frutta cinque sementi, e mezza di un solo. Si prevede che una pertica di terra con Terreno di Pertiche 876 q. Viennessi seminato la metà a formento, perchè vien seminato alternativamente, ed andandovi in questa metà per l'ordinario stara 1 i. o sia mezzooggio ed 1/2 circa di semente porterebbe ragguagliatamente formento - - - - - St. 6. - - - - -
Sifalcata la semente - - - - - 1 1/2 - - - - -

che valutato secondo i prezzi più comuni importerebbe a L. 8.00 la soma - - - - - 8.25 7
Dall'altra metà seminata a Marzaletti ordinariamente si ricava come è noto circa un Terzo di meno di quello si ricava dal Dormento, perchè i Marzaletti per lo più patiscono nel nostro clima per le frequenti siccità, e perciò solo - - - - - 5.25

Per li ritorni dietro il Dormento, si pone ordinariamente la metà di quello si ricava dai Marzaletti, perchè questi sono più incerti, e per lo più vanno a male, oppure si seminano per ritorni degli Erbaggi per pascolo di animali - - - - - 2.12 1/2

Uva che ordinariamente in simili fondi di ordinaria qualità portano la Sult. Pert. 870 q. di terreno mediocrementè vignato Emeri 12. che valutata alla media tasa ragguagliata un anno coll'altro L. 18.30 - l'Emera dà - - - - - 18. - - -
Intiero prodotto - - - - - 31.11 1/2

Dal qual prodotto detratto il Lino per il caso fortuito, perchè si suppone secondo il costume, e secondo il fatto, che in ogni dieci anni per vari accidenti perisca un'entrata - - - - - 3.25 - - -
Intiero prodotto L. 30.19 1/2

Da cui defalcata la metà per la parte Colonica come ordinariamte si costuma - - - - - 15.22 3/4

Resta di frutto annuo ordinario corrispondente in parte Dominicale - - - - - 15.24 3/4
è fatto il suo Capitale al 100 p. 5 importa - - - - - 308 - - -
che viene a stare L. 21. in 22 la Pertica Viennessa

Prova del fatto
Questa simil sorta di Terreni comunemente, ed ordinariamente come è noto si coltivano a St. 5.1 in parte Dominicale, e la metà dell'uva. valutati li St. 5.1 secondo i prezzi più comuni a L. 1.38 - - - - - 8.33
La metà dell' uva Emeri 6' alla Tasa di mezzo - - - - - 1. - - - - - 9. - - - - -
Intiero prodotto L. 17.25 3/4
Detratto il Lino per i casi fortuiti per ristoro - - - - - 1. - - - - - 16.25 3/4

che dà di capitale al 5 p. 3 calcolato - - - - - 310 - - -
che viene a stare in ragione di L. 22 - la Pertica Viennessa

In simile maniera facile è formare un calcolo della rendita naturale, ed ordinaria dei Terreni sabbionosi di mediocre qualità, e risulterà che questa sorta di Terreni verranno a corrispondere a L. 14. in 16 la Pertica Viennessa. E così minorando a proporzione sopra i Terreni d' inferior, e meschina qualità, che verranno a portare di prezzo L. 8 in L. 10 della pertica, e questi sono i rispettivi prezzi risultanti dalle diverse qualità di Terreni posti nelle migliori Campagne di questa Pretura, dietro un'ordinaria mediocre coltura, e rendita calcolata.

G. Dall'incasso delle Steore, e dai mezzi compulsivi d'addoprarsi a tale intento alle occorrenze »⁸³).

I limiti di un tale sistema risultano immediatamente evidenti e, a quanto sembra, erano chiari anche al governo tirolese, il quale tuttavia tendeva a giustificare la diversità di varie fasi del censimento trentino rispetto a quelli effettuati in altri territori dell'impero col ricordare la particolarità della situazione ambientale. L'aver affidato la misurazione ai singoli possessori, invece che a periti agrimensori giurati, getta un'ombra su tutte le fasi successive e sui risultati della rilevazione censuaria ⁸⁴) e poco convincente appare la giustificazione che « egli è manifesto, che in un Paese, in cui vi sono come nel Tirolo tanti monti, valli, ed orizzonti non sarebbe già stato possibile di rilevare senza immense spese, ed anche con queste difficilmente le misure costantemente esatte, e giuste » ⁸⁵), tanto è vero che Maria Teresa nei primi decreti aveva stabilito che la misurazione fosse effettuata da periti nominati dall'autorità giudiziaria. E « per togliere se non del tutto almeno in parte i difetti di dette misure, ed allontanare così le conseguenze d'una fatale ineguaglianza, che da là altrimenti dovea operare sulla contribuzione steorale » si dovettero prendere, specie per quanto concerne le stime, « altre direzioni » ⁸⁶). Si decise cioè di basare la stima sui prezzi correnti in ciascuna località, senza tener conto della rendita effettiva ed inserendo nel catasto tale prezzo come un capitale rendente il due e mezzo per cento, essendo i terreni nel Tirolo assai cari a causa della loro relativa scarsità in

⁸³) *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte I, p. 9.

⁸⁴) Le stesse Autorità tirolesi osservano in proposito che « le misure saranno state qua e là rilevate al certo erroneamente, e troppo s'azzarderebbe nel volerle garantire, imperciocché essendovi sempre stata scarsezza di capaci, ed approvati Agrimensori, nacque quindi la necessità di dover in ciò addoprare per lo più contadini non istruiti, i quali nello stabilire le misure de' Terreni si regolarono anche tratto tratto dietro alla sementa, che il Fondo all'incirca richiedeva, non che dietro al raccolto, che questo rendeva, e da tali fallaci principii dedussero l'estensione, e la superficie del medesimo Tereno. A ciò s'aggiunga, che prima dell'introduzione di questo nuovo Sistema steorale non era neppur nota nel Paese una generale misura geometrica » (*Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte I, p. 110).

⁸⁵) *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., p. 12. Il pretesto della difficile natura del suolo veniva usato spesso per opporsi alla realizzazione di un censimento rigoroso: si veda, ad esempio, Renato Zangheri, *La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel Bolognese*, cit., p. 19.

⁸⁶) *Ibidem*.

proporzione alla rispettiva popolazione⁸⁷⁾. Gli immobili « dovevano essere stimati tutti per liberi e franchi », cioè senza tener conto degli aggravii (livelli, decime, ecc.) che fossero radicati su di esse: quest'ultimi andavano specificati sul margine del catasto.

Le stime dovevano essere effettuate da due periti agrimensori, uno appartenente alla giurisdizione da stimare, l'altro a una giurisdizione limitrofa, con la possibilità per la giurisdizione di assumere a proprie spese una persona esperta « assistente ai due giurati Tassatori, affinché questo li possa informare a dovere intorno alla diversità delle situazioni e circostanze »⁸⁸⁾. La suddivisione in classi dei terreni, secondo la qualità della coltura, rifiutata in un primo momento, veniva in seguito accettata per facilitare le stime ed il confronto tra le diverse giurisdizioni⁸⁹⁾.

La stima, quindi, prese come punto di riferimento i contratti di compravendita⁹⁰⁾ e, al fine di controllare l'effettivo uso di questo criterio da parte dei periti, si procedette, una volta ultimati i catasti, ad un sistematico confronto tra le stime ed i prezzi risultanti « dai pubblici Istrumenti di Compra e Locazione » negli ultimi venti anni⁹¹⁾.

⁸⁷⁾ « La qual regola è totalmente contraria all'esempio delle antecedenti Perequazioni » (Cfr. *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte I, pp. 13-16).

⁸⁸⁾ Cfr. la citata sovrana Patente 26 marzo 1777, in *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte II, p. 53.

⁸⁹⁾ Cfr. *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte I, p. 16. Tale suddivisione non coincide con quella che Wagner definisce « stima per classi e tariffe » (Adolfo Wagner, *Teoria generale delle imposte*, cit., p. 575): quest'ultimo metodo di stima più semplice e meno soggetto ad errori, esige la misurazione preventiva dei fondi e la costituzione di « particelle-tipo » per valore e reddito. Nel nostro caso si tratta di una pura suddivisione di comodo tra « vignati, prati e boschi » arbitrariamente di volta in volta giudicati di ottima, media o cattiva qualità.

⁹⁰⁾ Osservano, in proposito, le Istruzioni ai giudici locali: « Appunto perché le Terre dovevano intanto essere stimate tutte insieme, e dietro ai prezzi correnti di compra ne segue da per se, che in riga ad una si chiara Norma di tassare non potevano li Periti prendere in ciò addirittura per sola, e principale mira la misura geometrica, e ciò tanto meno, quanto che tale misura geometrica era fino alla nuova Perequazione teorale totalmente ignota, nè alcuno avea dietro a quella fino a là regolati i suoi Contratti di compra vendita » (*Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte I, p. 16).

⁹¹⁾ L'esecuzione di quest'ultima operazione fu affidata ad un Commissario, Gian Francesco di Strobl, nominato il 16 maggio 1780 (cfr. *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte II, p. 94). Egli aveva il compito « di rilevare appunto tali prezzi sul luogo stesso in ogni Città, e Giurisdizione, di stabilire in seguito, quanto ogn'una delle medesime abbia declinato dalla viggente Norma delle Stime... Il detto Com-

Ma quest'ultima operazione di « revisione delle stime » interessa più per conoscere lo svolgimento della riforma « steorale » che per comprendere il significato e il valore dei dati catastali: infatti nei catasti è riportata la primitiva stima dei periti. Il punto fondamentale che invece resta da chiarire riguarda il modo con cui i periti hanno interpretato ed applicato le direttive ufficiali.

Il catasto di Rovereto riporta, prima della descrizione dei beni, una « Giustificazione dei rispettivi prezzi fissati dai pubblici Tassatori » ad opera dei periti stessi, che illumina questo problema in modo sufficientemente chiaro⁹²). Ritengo che non sia arbitrario prendere il metodo dei periti roveretani come emblematico del modo di procedere nella formazione dei catasti nel Principato e nel Circolo ai confini d'Italia, dal momento che veniva continuamente manifestata la volontà di procedere al censimento secondo una metodologia comune⁹³).

messario ebbe pure l'incarico di stabilire a ciascheduna Giurisdizione a misura del risultatone prezzo corrente il rispettivo suo Dividente necessario per regolare la futura sua contribuzione steorale, e così pure di rilevare con maggior esattezza i prezzi correnti de' Proventi nobili, affinché terminata la Perequazione delle Terre si possa anche tosto dar mano a regolare la Steora nobile » (*Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte I, p. 21). Per facilitare il proprio lavoro il Commissario ordinò a tutte le Superiorità di preparare gli estratti dei contratti di vendita e locazione seguiti nelle rispettive giurisdizioni tra il 1760 e il 1780, registrando dirimpetto la stima catastale attribuita dai periti nell'attuale Perequazione. La scelta di questo periodo come termine di confronto tra contratti e stime fu particolarmente contestata, poiché in quel periodo, sostiene il Mancì, « per molte felici combinazioni il Paese aveva potuto addensare molto contante, e così pagar a caro prezzo gli effetti, onde restavan così innalzati di prezzo, e per conseguenza eccessivamente aggravati di Steura » (« *Annali di Trento* », cit., p. 106). Dal canto loro, le Autorità tirolesi erano perfettamente a conoscenza di questa situazione e giustificavano la decisione affermando che quanto più ci si allontanava nel tempo, tanto più « nella maggior parte de' contratti di compra trovansi o del tutto omessa la misura, ovvero inserita assai erroneamente »; inoltre occorreva tener presente che spesso « le compre seguivano a corpo, e non a misura » e sarebbe anche aumentata « la difficoltà d'identificare il fondo catastrato »; anzi, dalle prove fatte si rilevò che « li contratti di compra degl'anni più addietro, di cui li compratori, o venditori sono già morti, e di cui li ora viventi Periti non si possono abbastanza sovvenire, non potevano sovvenire al fine propostosi » (*Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte I, p. 22). In queste condizioni l'attendibilità dei risultati dell'operazione di « revisione delle stime » suscita perlomeno qualche perplessità.

⁹²) Si veda A.S.T., A.P., Catasti, n. 144/1, p. III. Il testo viene riportato in appendice.

⁹³) Gli altri catasti finora consultati non contengono premesse di tipo metodologico. Comunque, la preoccupazione di procedere con metodi uniformi viene espressa

I periti si rendevano pienamente conto delle difficoltà insite nel dover stimare i fondi in base al « prezzo di mezzo » e non alla rendita e sottolineavano come i principali autori di agrimensura stimassero il computo della rendita come unico criterio valido per determinare il prezzo di un fondo. Infatti, l'altro criterio possibile, cioè il confronto con « fatti effettivi di scambio » cioè i prezzi spuntati nei contratti di compra-vendita, avrebbe causato per i Trentini una sopravvalutazione dei loro capitali dal momento che la relativa scarsità della terra rispetto alla popolazione induceva rialzi dei prezzi dei terreni assolutamente sproporzionati al rendimento effettivo⁹⁴). Del resto la stessa Sovrana Patente del 1777 sembrava escludere dall'esame i prezzi d'affezione e, sostenevano i periti, quasi tutti i prezzi pagati per i terreni nel Trentino negli ultimi anni potevano essere giudicati « prezzi d'affezione ».

« Per conseguenza secondo l'opinione degli stimatori le parole: *di dover unicamente stimare i fondi secondo che in oggi si costuma di comprare o vendere a contanti* debbonsi intendere, a nostro debil parere, non a seconda degli Arbitrari prezzi, che vengono infatti alla giornata dai Contraenti, nei Contratti di rispettiva compra, e vendita, che per lo più sono senza alcun fondamento, e molto variabili e capricciosi; ma solo dietro una moderata mediocre stima da farsi comunemente da saggi intendenti periti, ragguagliata alla qualità, Situazione, e rendita dello Stabile, la quale possa esser però sempre corrispondente, ed equilibrata alla diversità de' tempi, e circostanze, e non altro »⁹⁵). Questa interpretazione delle direttive regie veniva giustificata col dire che i nuovi catasti « hanno ad avere una lunga, e per così dire quasi perpetua durata »; le stime quindi dovevano prevenire eventuali variazioni accidentali dei prezzi: dovevano cioè, « le Stime ridursi a quel solo prezzo, che porta il frutto ricavato da un'ordinaria

continuamente: ad esempio, i Consoli di Trento raccomandano ai periti di informarsi attentamente dell'andamento dell'estimo nelle città di Rovereto e di Bolzano e « di non scostarsi dal metodo ivi praticato per rendere anche la nostra operazione egualmente partecipe dell'approvazione Superiore » (B.C.T., A.C., Atti Civici, numero 3958, 12.4.1783). Anche le Autorità tirolesi prendono atto che nel Principato « si sono in sostanza osservate le medesime Regole direttive, e lo stesso metodo » (*Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte I, p. 31).

⁹⁴) Cfr. A.S.T., A.P., Catasti, n. 144/1, p. III. Sulla scelta tra catasto del « prodotto » e catasto del « valore » si veda Adolfo Wagner, *Teoria generale delle imposte*, cit., pp. 569 - 575.

⁹⁵) Cfr. A.S.T., A.P., Catasti, n. 144/1, pp. III - IV.

coltivazione delle Terre, dipendente per la massima parte dalla loro intrinseca qualità, e non altro »⁹⁶).

Emerge da tutto questo una sostanziale confusione circa i problemi teorici inerenti la formazione dei catasti e l'imposta fondiaria, confusione che è frutto della mancanza di un piano preciso di riforme, all'interno del quale la perequazione sia un elemento, basilare, ma pur sempre un elemento. Siamo ben lontani sia dalla portata innovatrice del Censimento milanese, sia dalla chiarezza di impostazione del Piano economico di Pio VI per il Bolognese⁹⁷): nel caso del Tirolo l'intento limitato di rinsanguare le finanze statali, comune a tutte le riforme censuarie settecentesche, rimane tale, probabilmente per la mancanza di una grande figura di riformatore illuminato che assuma l'iniziativa, e così tutta la perequazione procede sulla scia di una ricorrente ambiguità. Le principali discriminanti della riforma restano praticamente irrisolte⁹⁸): l'individuazione dell'oggetto dell'imposta; l'inserimento dell'imposta fondiaria all'interno del complesso dei tributi, rivedendo l'intera struttura del sistema fiscale, in una opportuna proporzionalità tra tributi diretti e indiretti; la scelta consapevole tra i diversi tipi di catasti possibili.

Ciò risulta più chiaro operando un confronto con i catasti formati all'incirca negli stessi anni in altri stati italiani: la disparità del metodo è profondissima⁹⁹). Infatti sia il catasto milanese che quello bolognese erano fondati su metodi di rilevazione estremamente rigorosi: « sono stati indubbiamente i metodi introdotti per la realizzazione del catasto, che rappresentava un netto superamento degli estimi allora generalmente in uso, quelli che conferirono al « nuovo censo » tanta fama: si procedette infatti al rilevamento geometrico-particellare dei terreni; alla formazione di mappe topografiche in scala; alla stima dei fondi e di tutti gli altri beni immobili, mediante la raccolta in via indiretta (notificazione) e diretta (accertamento in loco da parte degli

⁹⁶) Ibidem.

⁹⁷) Si veda Renato Zangheri, *La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel Bolognese*, cit., pp. 3 - 12.

⁹⁸) Per un utile chiarimento dei principali problemi teorici nella formazione dei catasti si veda Adolfo Wagner, *Teoria generale delle imposte*, cit., pp. 516 - 576.

⁹⁹) Solo una adeguata impostazione metodologica poteva aver ragione delle resistenze e degli interessi che si opponevano alla realizzazione della riforma: « I privilegi andavano abbattuti alla base. Per ottenere questo bisognava passare dal terreno delle leggi a quello della ragione e della tecnica » (Franco Venturi, *Settecento riformatore*, cit., p. 433).

stimatori), dei vari elementi che entravano a comporre il calcolo del prodotto lordo; alla depurazione delle spese e delle perdite accidentali; alla capitalizzazione della rendita così ottenuta »¹⁰⁰). Significativamente diversa nel catasto bolognese, oltre all'impostazione metodologica della rilevazione censuaria, la concezione dell'imponibile, per cui i terreni vengono stimati per quello che potrebbero rendere¹⁰¹). Nel caso trentino siamo ben lontani da tutto questo: le direttive ufficiali, come già detto, prevedono l'uso dei prezzi di compra-vendita¹⁰²), mentre i periti manifestano concezioni estremamente riduttive dell'imponibile¹⁰³).

5.

Le maggiori difficoltà nell'introduzione della perequazione furono sollevate dal Magistrato consolare di Trento. Le ragioni ufficiali dell'opposizione erano « di principio » e riguardavano la salvaguardia

¹⁰⁰) Sergio Zaninelli, *Il « nuovo censo » e lo sviluppo dell'economia milanese nel secolo XVIII*, cit., p. 353.

¹⁰¹) Commenta in proposito lo Zangheri: « Non si sarebbe potuto immaginare più coercitiva misura contro i proprietari assenteisti, di questo vero e proprio obbligo di trasformazione fondiaria ed agraria » (Renato Zangheri, *La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel Bolognese*, cit., p. 9).

¹⁰²) Sugli inconvenienti dell'uso dei prezzi di compra-vendita nella compilazione dei catasti si veda Adolfo Wagner, *Teoria generale delle imposte*, cit., pp. 569-572.

¹⁰³) Una riprova di ciò si ha analizzando il pensiero degli agrimensori cui i periti si ispirano. G.A. Alberti nelle sue istruzioni pratiche per la formazione dei catasti dice che « li più intelligenti vogliono che le Stime sieno fatte in questi casi secondo la qualità del fondo del Terreno, senza considerazione dei frutti industriosi, cioè stimare il terreno nudo col solo riguardo alla qualità del suo fondo... perché così si viene a pagare quel solo aggravio che compete alla qualità buona, o cattiva del Terreno, ... non sembrando giusto che si debba pagare al Principe l'aggravio di quello che mediante i suoi danari, industria, e fatica si adopera per mantenere il fondo in tale stato di frutto; e così in tutti i tempi il valore del fondo sarà sempre lo stesso, ed il Catasto in simil modo formato si renderà perpetuo » (Citazione riportata nella Premessa al Catasto di Rovereto: A.S.T., A.P., Catasti, n. 144/1, p. III). Si veda anche Francesco Maria Girri, *L'agrimensore instruito*, Ferrara, Coatti, 1767, più volte citato nel summenzionato catasto.

Malgrado queste considerazioni i nuovi catasti costituiscono un indubbio progresso rispetto ai vecchi metodi di rilevazione basati sugli « estimi », nei quali a ciascun capofamiglia veniva attribuita sic et simpliciter una certa quantità di terra: « Pietro Cristani della Cicolla con un fratello un figlio e due done possede per St. 3 circa » (B.C.T., A.C., Estimo di Pinè, ms. n. 3554).

delle secolari consuetudini e prerogative che regolavano la sua attività, ma anche nei documenti ufficiali emergono qua e là i motivi reali che spingevano i Consoli a tentare di prendere le redini dell'operazione e, non riuscendovi, almeno di protrarne l'esecuzione ¹⁰⁴).

Pubblicato il proclama concernente la perequazione « steorale » da parte del Principe il 24 settembre 1777, i Consoli inviano il 3 luglio 1778 una supplica a Sua Altezza, in cui ricordano che fin dall'introduzione della stessa « steora » nel 1511 il Magistrato consolare fu incaricato di formare da sè il catasto relativo alla Città e comunità esteriori e di provvedere alla suddivisione ed esazione di essa, per consegnare poi il ricavato nelle mani dello Steoraro Provinciale, e chiedono che queste consuetudini, sancite in numerosi proclami, siano rispettate anche nella presente occasione ¹⁰⁵). A questa supplica ne segue, a breve distanza, con esito ugualmente negativo una seconda, accompagnata da alcune pagine di « Riflessi » in cui vengono ribadite le argomentazioni sopra accennate; si ricorda inoltre che gli estimi in vigore sono stati formati con il massimo rigore solo 50 anni prima e che quindi possono essere ancora mantenuti ¹⁰⁶).

Contemporaneamente alle suppliche al Principe, i Consoli inviano al Capitolo una richiesta di « protezione » e di alleanza attesi gli interessi comuni esistenti tra la città e il Capitolo stesso, dal momento che « dal tenore del Proclama concernente la materia della Perequazione pubblicatosi d'ordine dell'Eccelsa nostra Superiorità noi veniamo a prevedere il totale rovesciamento dell'antico Sistema insieme colle conseguenze pregiudizievoli in seguito da temersi » ¹⁰⁷). Pietro Vigilio sembra non tenere in alcun conto queste richieste e il 17 novembre comunica la nomina del consigliere aulico de Luttis a Commissario generale per la perequazione: anche il Magistrato consolare dovrà sottostare al suddetto ed agire semplicemente in qualità di Commissario locale, per non esporsi « all'evidente pericolo di vederci rigettati gli estimi d'essa Città . . . come formati contro il Sistema adottato nei pub-

¹⁰⁴) La prima parte del conflitto tra Magistrato Consolare e Principe relativamente alla Perequazione delle steore, fino alla decisione di ricorrere a Vienna presa nell'aprile del 1779 è documentata da una cronistoria contenuta negli Atti consolari, cui sono allegate tutte le petizioni, promemoria e lettere varie riguardanti l'argomento: cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3955, 27.4.1779.

¹⁰⁵) Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3955, 27.4.1779, n. 1.

¹⁰⁶) Cfr. *ibidem*, n. 2.

¹⁰⁷) Cfr. *ibidem*, n. 3.

blici Congressi Provinciali »¹⁰⁸). I Consoli ribadiscono le loro ragioni in una nuova supplica all'inizio del nuovo anno¹⁰⁹) e rinnovano al Capitolo la richiesta di protezione ed alleanza « persuasi che non ci mancheranno in occasione di tanta conseguenza e di unione d'interessi »¹¹⁰). La questione sembra appianata da un incontro tra le parti tenutosi il 14 gennaio 1779, conclusosi apparentemente secondo i desideri dei rappresentanti della città¹¹¹). Ma, almeno secondo l'opinione dei Consoli, Pietro Vigilio ritorna sulle sue decisioni¹¹²) e questo provoca nuove petizioni della città al Vescovo e al Capitolo, fino a giungere all'estrema determinazione di presentare ricorso a Vienna¹¹³).

La tenace opposizione dei rappresentanti di Trento suscita una estrema irritazione sia nel Principe che nel governo provinciale di Innsbruck, poiché essa significa rinviare continuamente lo svolgimento di tutta l'operazione, alla cui conclusione tiene tanto il governo di Vienna. In realtà, secondo la Corte vescovile, il « sempre inquieto e torbido Magistrato di Trento » cercava di estendere la propria autorità al di fuori del proprio distretto, volendo censire i beni dei cittadini anche fuori dal territorio della pretura. La versione dei fatti che essa dà è completamente opposta: con mille sotterfugi « il Magistrato Consolare protetto dal Capitolo . . . seppe deludere le provvide cure di Mons. Sizzo, e del moderno Principe per ridurre l'importante affare della Perequazione ad effetto dalli 10 Gen. 1776 sino al presente ». Nè deve stupire la protezione del Capitolo, avendo esso « pretesa l'esenzione de propri Beni Capitolari dalla Contribuzione . . . senza esserne stato esaudito, ben si vede, che l'idea di sostenere in ora il Magistrato non ad altro è diretta che per impedire l'effettua.e della

¹⁰⁸) Cfr. *ibidem*, n. 4.

¹⁰⁹) Cfr. *ibidem*, n. 5.

¹¹⁰) Cfr. *ibidem*, n. 6.

¹¹¹) « Concluso nella ses.e tenutasi li 14 Gen. 1779 nel Castello del Buon Cons.o sopra i Ricorsi del Magist.o Consolare in p.to concernente i Cattastri. 1° Che il Magistrato Consolare . . . formi il Catastro della città e Ville interiori semplicemente; e ciò facendo proceda a seconda di quanto è stato precedentemente ordinato. 2° Che . . . ne esibisca un Esemplare a Sua Altezza Re.ma e l'altro si conservi presso del Magist.o. 3° Che nascendo qualche dubbio il pred.to Magistrato compassi il tutto col Sig. Cons.e de Luttis qual Commes.o Gn.le » (B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3955, 27.4.1779, n. 7).

¹¹²) Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3955, 27.4.1779, n. 8.

¹¹³) Cfr. *ibidem*, nn. 9 e 10.

Perequaz.e »¹¹⁴). Viene perciò richiesta un'intimazione da parte del presidente del governo provinciale nei confronti dei Consoli.

Questi ultimi, quindi, vengono convocati dal Conte di Heister, presidente del governo provinciale, il quale dichiara in tono estremamente duro che il Magistrato consolare non può più occuparsi della perequazione se non come deputato di Sua Maestà¹¹⁵), dal momento che « questa universale Perequazione . . . interessa tutta la Provincia » e quindi il Magistrato di Trento « non può in questo caso singolare agire come ne' tempi passati, ne' quali il numero de' Fanti era già assegnato, e però non si trattava che di distribuirne l'importo ai rispettivi Distretti ». Egli termina con una esplicita minaccia: se i Consoli non accettano di eseguire la perequazione secondo le disposizioni emanate, le stime dei beni saranno eseguite da una commissione estera e Sua Maestà manifesterà il suo sdegno contro di loro nei termini più espressivi ed energici. Vista la mala parata ed insistendo il Conte di Heister perché i Consoli manifestino seduta stante la volontà di adeguarsi alle direttive regie, i rappresentanti del Magistrato consolare « secondo le regole della prudenza » pensano bene di firmare l'accettazione, salva la ratifica dell'intero corpo consolare e la possibilità di ricorrere per altri eventuali tributi¹¹⁶). Il Magistrato consolare ratifica dopo qualche giorno l'accettazione dei suoi legati, ribadendo la volontà di riservarsi per la città lo scomparto e l'esazione della « steora »¹¹⁷).

¹¹⁴) A.S.T., A.P., Atti Trentini, XXXII, 4.

¹¹⁵) « Dichiarò l'Eccellenza Sua, che il Magistrato Consolare di Trento non può essere autorizzato a formare *iure proprio* i nuovi Estimi per la stabilita Perequazione: primieramente perché S.M. L'Imp. Reg. come Contessa del Tirolo non riconosce tal diritto neppure nel Vescovo, e Principe nostro, anzi, per quanto asserì l'Eccellentissima Commissione Imperiale Regia, non potrebbe avere ingerenza alcuna negli affari steurali, se non che come Deputato della prefata Maestà sua » (B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3955, 4.5.1779).

¹¹⁶) Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3955, 4.5.1779, allegato.

¹¹⁷) Le condizioni di accettazione sono le seguenti: « 1° Che questa Commissione s'intenda ristretta al solo caso presente dell'universale Perequazione e dell'opportuno ripartimento dela Steura dei cinque milla Fanti. 2° Che terminato il suddetto Cattastro non solo restino in mano del Magistrato Consolare i Libri originali del medesimo, non ricusandosi di consegnare copia: ma che inoltre la steura che toccherà alla Città di Trento, e suo Distretto, venga come per il passato, scompartita, ed esatta dal detto Magistrato. 3° Finalmente . . . il Magistrato Consolare di Trento si riserva la libertà di ricorrere al Trono di Sua Maestà Imp.ale Regia nel caso di qualche gravame a questo affare relativo » (B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3955, 5.5.1779).

Finalmente il 18 settembre 1779 il Magistrato consolare decide di concepire il Proclama relativo alla perequazione ¹¹⁸⁾, ma questo non lo fa desistere dall'opporci a qualsiasi tentativo di controllo esterno sullo svolgimento dell'operazione ¹¹⁹⁾.

L'opposizione del Magistrato consolare ad un mutamento nel modo di esazione della « steora », comunque, non si limita alle schermaglie iniziali: un esempio significativo è costituito dall'affare di Mezzolombardo.

Occorre premettere che con l'introduzione della « steora » nel 1511, alla città e pretura di Trento era stato assegnato il mantenimento di 100 fanti, il cui onere era stato suddiviso dal Magistrato consolare ponendolo per un terzo a carico della città e per due terzi a carico delle « Comunità dette Esteriori » ad esso Magistrato sottoposte ¹²⁰⁾. Ciascuna Comunità formò il proprio Estimo, ma in quello della città furono inseriti, oltre ai beni posti all'interno di essa o nelle sue immediate vicinanze, i beni di proprietà dei « gentili » localizzati nelle Comunità esteriori, in particolare a Mezzolombardo.

Ora, poiché secondo le nuove norme il bene deve essere iscritto nel catasto del luogo dove si trova, l'estimo della città di Trento risulterà di molto inferiore a quello precedente e sarebbe, sostengono i Consoli, ingiusto mantenere la precedente ripartizione della « steora » nel rapporto di 1 a 2. Per questa ragione il Magistrato consolare, prima di iniziare le operazioni, richiede a de Luttis una chiarificazione su questi punti ¹²¹⁾. Il Consigliere generale giudica, giustamente, « estemporanei » i dubbi manifestatigli dai Consoli, « trattandosi al presente unicamente di rinnovare gli Estimi steurali », e di fare le relative stime: il problema della ripartizione del tributo sarà affrontato in un secondo momento, e comunque la decisione dovrà essere presa dal governo provinciale tirolese. Non c'è ragione quindi perché il Magistrato non dia avvio alla formazione dei catasti ¹²²⁾.

¹¹⁸⁾ Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3956, 18.9.1779.

¹¹⁹⁾ Ad esempio, tenta di rifiutare la revisione delle Fazioni da parte del Commissario Generale de Luttis: cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3956, 20.6.1780; oppure esercita pesanti pressioni sui periti per indurli a sottostimare le « realtà »: cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3958, 12.4.1783.

¹²⁰⁾ Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3956, 19.9.1779, Promemoria.

¹²¹⁾ Cfr. *ibidem*.

¹²²⁾ Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3956, 15.1.1780. Il Magistrato respinge l'accusa di « estemporaneità » dei dubbi manifestati, ribadendo le argomentazioni

Finalmente i Consoli decidono di incominciare il rinnovo dell'estimo e di intimare il proclama relativo anche ai rappresentanti della comunità di Mezzolombardo¹²³), ma quest'ultimi respingono il proclama consolare¹²⁴) e inviano una supplica al Vescovo nella quale chiedono che venga nominato un commissario locale per la perequazione indipendente dal Magistrato consolare di Trento e subordinato esclusivamente al Consigliere de Lutti¹²⁵). Pietro Vigilio ribadisce la subordinazione in materia di « steora » di quella comunità al Magistrato della città¹²⁶) e tutte le successive fasi dell'operazione si svolgono sotto la supervisione di quello¹²⁷). La lentezza con cui il giudice locale provvede alla raccolta delle « fassioni » e alla stima provoca ripetute sollecitazioni e proteste da parte dei Consoli¹²⁸) e quando finalmente la prima parte dell'operazione sembra conclusa, i rappresentanti di Mezzolombardo cercano ancora una volta di sottrarsi all'autorità del Magistrato di Trento consegnando tutto il materiale, le « fassioni » ed il catasto (a dire il vero ben lungi dall'essere concluso) al consigliere de Lutti¹²⁹). La manovra non riesce, vista la precedente presa di posizione del Principe in favore dei Consoli di Trento, ma il tutto si traduce ancora una volta in un ulteriore ritardo, dal momento che il materiale consegnato da Mezzolombardo è estremamente lacunoso, mancano tutti i dati relativi alla « steora » nobile e infine occorre trasformare le misure locali in misure viennesi¹³⁰). Ancora una volta, comun-

riportate nel citato Promemoria; accetta infine di dare inizio al censimento dei beni, non senza aver fatto una solenne dichiarazione in cui si respinge fin da ora la possibilità che resti immutata la quota di Caratto versata dalle casse comunali, stante il prevedibile difalco di capitale causato dal nuovo metodo di Compilazione dell'estimo (cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3956, 22.1.1780).

¹²³) Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3956, 22.1.1780 e 29.1.1780.

¹²⁴) Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3956, 5.2.1780 e la relativa protesta dei Consoli in data 7.3.1780.

¹²⁵) Il timore di Mezzolombardo era che il Magistrato Consolare di Trento si servisse della Perequazione per avvalorare la propria autorità su quella comunità, mentre su questo punto era pendente una lite giudiziaria: cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3956, 18.2.1780.

¹²⁶) Cfr. l'editto riportato in B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3956, 9.3.1780.

¹²⁷) Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3958, 22.8.1782.

¹²⁸) Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3958, 8.10.1782 e 23.11.1782.

¹²⁹) Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3958, 9.4.1783.

¹³⁰) Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3958, 12.4.1783.

que, il censimento risulta un efficace strumento nella lotta dello stato contro il particolarismo amministrativo e finanziario ¹³¹).

Del resto il Magistrato cittadino non fu la sola fonte dell'opposizione alla revisione dei catasti: anche il Capitolo, indissolubilmente legato ad esso da interessi e da vincoli storici, tentò, in modo più sommesso ma non con minor convinzione, di mantenere i secolari privilegi che prevedevano l'esenzione dal pagamento della « steora » ¹³²).

Ufficialmente i Canonici si dichiarano « pronti ad ogni avviso di adempiere al Proclama Consolare toccante alla Perequazione » ¹³³), ma in realtà cominciano col rifiutare di includere nelle « fassioni » le decime e i livelli perpetui, che costituivano la parte più considerevole dei loro proventi ¹³⁴); in seguito, registrano nelle denunce l'obbligo perpetuo delle messe addossato ai rispettivi benefici, a parziale sgravio delle loro rendite ¹³⁵). Ma soprattutto essi cercano di far valere la loro influenza prima a sostegno delle tesi del Magistrato consolare, poi per dilazionare l'entrata in vigore del nuovo sistema ¹³⁶). Anche i membri più aperti del Capitolo, come Gian Benedetto Gentilotti ¹³⁷), in questa occasione manifestano il loro più incondizionato appoggio alle proteste del Magistrato consolare ¹³⁸).

Malgrado queste resistenze ed opposizioni, la perequazione procede, soprattutto perché la volontà del governo provinciale di Innsbruck di arrivare ad una possibilmente sollecita conclusione del censimento è molto ferma: le pressioni sul governo principesco e sui commissari locali sono continue ¹³⁹) e viene addirittura emanato un decreto « contro i Giudici morosi » nelle operazioni relative alla perequazione, minac-

¹³¹) Cfr. Franco Valsecchi, *L'assolutismo illuminato in Austria e Lombardia*, cit., vol. II, p. 59.

¹³²) Cfr. A.S.T., A.P., Atti Trentini, XXXII, 4.

¹³³) B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3956, 12.2.1780.

¹³⁴) Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3956, 21.2.1780.

¹³⁵) Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3956, 26.6.1780, Promemoria.

¹³⁶) Cfr. A.S.T., A.P., Atti trentini, XXXII, 10.

¹³⁷) Sulla personalità del Gentilotti e i suoi rapporti con Pilati si veda Maria Rigatti, *Un illuminista trentino del secolo XVIII. Carlo Antonio Pilati*, cit., pp. 255 - 257.

¹³⁸) Si veda il « Voto del Canonico Gentilotti dato nella sessione Capitolare 2 novembre 1781 », B.C.T., ms. n. 2109.

¹³⁹) Cfr. ad esempio B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3958, 9.7.1782 e 17.8.1782; n. 3959, 25.9.1783 e 9.11.1783.

ciandoli di pene pecuniarie e di dichiararli inabili a qualsiasi impiego giudiziale¹⁴⁰).

Una « Memoria » del 14 novembre 1782 comunica che « Mezzolombardo e le Ville esteriori della Pretura di Trento hanno terminate le Fassioni, e Stime a riserva delle Ville di Fornace, e Pinè, quali però vi danno mano, e quanto prima saranno anche queste in ordine. Le Valli d'Annone, Sole e Giudicarie hanno terminate le Fassioni, e stime salvo l'una, o l'altra Villa, che però vi da mano. Anche Fai e Zambana hanno fatte le Fassioni, e Stime. E tutte, che hanno terminate e Fassioni e Stime lavorano alla Formazione degli Cattastri »¹⁴¹). Il 19 novembre il Magistrato consolare di Trento comunica al Principe che, per quanto tutte le operazioni siano state svolte « con tutta la possibile diligenza e sollecitudine », riesce impossibile determinare con precisione quanto tempo occorra per il totale compimento dell'opera¹⁴²). Per accelerarne la conclusione, vengono nominati anche nuovi periti¹⁴³), ma le difficoltà che incombono sull'esito della perequazione sono di ben altro tenore. Infatti, prima ancora che i catasti siano terminati, incomincia una strenua lotta per perpetuare regimi particolari di esenzione o per protrarre l'inizio dell'esazione dei tributi secondo il nuovo sistema¹⁴⁴).

Ma il tentativo più consistente di annullare completamente il già limitato significato innovatore della perequazione riguarda la « steora » nobile, cioè quella quota di tributo che avrebbe dovuto gravare su tutti i proventi di tutte le famiglie nobili. Fin dall'inizio, nel 1780, i Consoli di Trento avevano prospettato i dubbi avanzati « da un e l'altro Sig. Cittadino intorno alla manifestazione dei Livelli attivi e passivi »¹⁴⁵) comunicando che addirittura qualcuno si rifiutava di denunciarli nelle « fassioni ». Dal momento che, allora, si trattava semplicemente della formazione dei catasti rusticali, Magistrato, Capitolo e Consiglieri aulici decidevano di comune accordo di procedere secondo

¹⁴⁰) Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3958, 17.8.1782; A.S.T., A.P., Atti Trentini, XXXI.

¹⁴¹) Cfr. A.S.T., A.P., Atti Trentini, XXXII, 10.

¹⁴²) Cfr. A.S.T., A.P., Atti Trentini, 10 e B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3958, 15.11.1782.

¹⁴³) Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3959, 7.6.1783.

¹⁴⁴) Cfr. A.S.T., A.P., Atti Trentini, XXXII, 4.

¹⁴⁵) Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3956, 22.2.1780.

le regole emanate da Maria Teresa ¹⁴⁶), che per altro erano estremamente precise e non avrebbero dovuto dare adito a dubbi.

Il problema era quello di censire adeguatamente, oltre al reddito rusticale, quello dominicale, al fine di arrivare ad una suddivisione più esatta possibile dei redditi e quindi degli oneri, questi ultimi gravanti fino ad allora per lo più sulle spalle del povero livellario. Il primo passo doveva essere necessariamente la definizione degli « enti aspettanti alla Steora nobile »: venivano considerati proventi « nobili » le decime, le locazioni perpetue e tutti gli altri tipi di livelli « infrancabili », mentre, si diceva, per i livelli affrancabili « sarebbe difficile per i loro continui cangiamenti di allibrarli alla Steora nobile, a cui certamente non aspettano; e per questo sarebbe molto desiderabile, che al caso d'una qualche difficoltà sul proposito delle Steore i Padroni direttari, e i Livellari, s'accomodassero vicendevolmente fra di loro » ¹⁴⁷). Atteso tale principio — applicato per altro in modo limitato, dal momento che non vengono presi in considerazione i livelli affrancabili — era necessario rilevare il prezzo corrente anche delle prestazioni urbaniali, come si era fatto colle terre, e formare in seguito « una Scala ossia Tariffa relativa al loro capitale » ¹⁴⁸).

Ma nonostante la chiarezza delle disposizioni, mentre i catasti stanno per essere terminati mancano ancora in parte le « fassioni » nobili e quelle presentate risultano incomplete ¹⁴⁹). La Commissione Steorale prende atto di queste difficoltà e nel febbraio 1783 emana una patente, con la quale si sollecitano le fassioni nobili ancora mancanti e si ordina ai commissari locali di confrontare tali fassioni con le registrazioni marginali del catasto ¹⁵⁰). La tariffa per stimare i proventi nobili viene riformulata con un metodo analogo a quello usato per stimare le terre ¹⁵¹) ed in base ad essa vengono rinnovati tutti i Sommari nobili e i rispettivi conteggi relativi al capitale delle prestazioni nobili.

¹⁴⁶) Cfr. B.C.T., A.C., Atti Civici, n. 3956, 4.3.1780. L'unica eccezione ammessa riguardava le case annesse a chiese e luoghi pii, « tassate in ragion di suolo semplicemente ».

¹⁴⁷) Cfr. *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte I, p. 39.

¹⁴⁸) Cfr. *ibidem*, p. 40.

¹⁴⁹) Cfr. *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte II, p. 110.

¹⁵⁰) Cfr. *ibidem*, pp. 106 - 114.

¹⁵¹) La tariffa è riportata in *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte II, n. 23.

Il risultato fu che per la prestazione di 1 f. in contante fu imputato un capitale di 32 f., il che avrebbe comportato una rendita del 3 o 3½ per cento: la base imponibile dei proventi nobili, quindi, venne sottostimata rispetto alla stima dei proventi rusticali, derogando dalle disposizioni sovrane in forza delle quali « li Padroni direttari, debbon essere sottoposti alla Steora colla stessa proporzione, e misura, con cui si tassarono li Possessori rusticali »¹⁵²).

Con Sovrano Decreto del 14 luglio 1783 viene abolito « il così detto Sistema di Consolidazione della Steora nobile coll'ordinaria » e le due « steore » vengono incassate separatamente, in quantitativi proporzionali, all'interno di ciascuna giurisdizione, al rispettivo capitale stimato¹⁵³). Il risultato finale del nuovo sistema « steorale », entrato in vigore col S. Andrea del 1784, fu che per supplire all'« odierno Economico della Provincia » e alle richieste del Principe ammontanti globalmente a 270 mila fiorini annui, fu necessario incassare 6 f. per ogni mille di valore stimato nel modo suddetto: infatti l'intero valore delle realtà del Tirolo cui dovevano gravare i 5.000 Fanti steorali fu calcolato in 46.606.296 f.¹⁵⁴). L'estimo del Principato vescovile di Trento fu di f. 7.946.713 con un'imposta steorale di f. 47.680, equivalente a 982,52/54 fanti steorali. L'estimo del Circolo ai confini d'Italia fu di f. 4.316.563, con una imposta « steorale » di f. 25.899, equivalente a 479,33/54 fanti steorali¹⁵⁵).

Le vicende della perequazione continuarono negli anni successivi¹⁵⁶), sia perché in alcune giurisdizioni l'operazione non era ancora

¹⁵²) La giustificazione fu che « gli urbari si sogliono pagare di più che le Terre, e ciò pel minor pericolo, a cui sono sottoposti, . . . non che per essere la loro rendita determinata, e certa, se si eccettuino le Decime naturali » (*Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte I, p. 41).

¹⁵³) Cfr. *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte I, pp. 42 - 43. Questo regime concernente i proventi nobili viene esteso dal Principe Pietro Vigilio al Principato con decreto del 23 giugno 1786: cfr. B.C.T., A.C., ms. n. 4505. In virtù di tale decreto i livelli non catastati vengono irrevocabilmente dichiarati affrancabili.

¹⁵⁴) Cfr. *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte I, pp. 43 - 44. Si veda anche l'Istruzione ai giudici locali sulle modalità conclusive della tassazione in: *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte II, pp. 132 - 143.

¹⁵⁵) Cfr. Giulio Rizzoli, *Il Trentino nella sua condizione politica dei secoli XVIII e XIX*, cit., p. 102.

¹⁵⁶) Per le proteste e i ricorsi contro la ripartizione della steora, seguiti a Vienna da Pilati, si veda la corrispondenza di quest'ultimo col barone Gaudenti in: B.C.T., ms. n. 459.

compiuta, sia perché il sistema « steorale » doveva continuamente essere aggiornato: le giurisdizioni ritardatarie furono ancora una volta sollecitate; furono istituiti i Libri di Trasporto; venne concesso *l'anno reclamatorio*, dal novembre 1795 all'ottobre 1796, durante il quale « li particolari Contribuenti debbono essere ancor sentiti colle loro querele contro la ripartizione della Steora seguita dietro al nuovo Sistema di Perequazione »¹⁵⁷).

6.

Un cenno a parte meritano le vicende che la perequazione conobbe nel circolo di Rovereto, che era politicamente ed amministrativamente una entità a sè stante rispetto al Principato, legata a quest'ultimo unicamente da vincoli di natura religiosa, e dipendente, invece, per le questioni politico-amministrative dal governo provinciale di Innsbruck. Nel 1754 una Normale dell'Imperatrice allarga al Tirolo la suddivisione amministrativa già operante nelle province austriache e boeme. Questo non è che il primo atto di un programma che prenderà forma negli anni successivi: per il momento l'attacco all'organizzazione particolaristica è estremamente cauto¹⁵⁸) anche perché dietro i rappresentanti periferici della Monarchia non c'è ancora un'ossatura burocratica matura che possa sostenerli con efficacia in caso di conflitto con i poteri locali¹⁵⁹). Il passo decisivo sulla via dell'accentramento viene attuato trent'anni dopo, proponendo per l'amministrazione locale il modello tedesco e apportando inoltre mutamenti all'organizzazione della giustizia¹⁶⁰). Non sembra che vi siano state reazioni di rilievo alle

¹⁵⁷) Cfr. *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte I, p. 62. Dopo tale termine potranno essere esaminati solo i ricorsi concernenti disuguaglianze interne a ciascuna giurisdizione oppure derivanti da manifesti errori di calcolo e di attribuzione.

¹⁵⁸) L'Istruzione annessa al decreto invita ogni Capitano ad assolvere i compiti che gli sono stati assegnati in modo che: « i feudatari, e quelli che hanno le giurisdizioni in pegno, come le Superiorità subalterne, nel possesso ed utilità della loro giurisdizione non patiscano nel loro comune e piccolo governo alcun pregiudizio e limitazione » (Biblioteca Civica di Rovereto [B.C.R.], ms. n. 12.10).

¹⁵⁹) Cfr. Franco Valsecchi, *L'assolutismo illuminato in Austria e Lombardia*, cit., vol. I, p. 38.

¹⁶⁰) Alcune modificazioni sono proposte al Magistrato Civico di Rovereto il 10 giugno 1783 e su di esse viene richiesta una positiva dichiarazione. Si afferma che non si dovevano impiegare più « tante persone come accade al presente nel

modificazioni che si volevano introdurre ¹⁶¹⁾ e il 1° luglio 1784 entra in funzione il nuovo Magistrato.

In questo articolato processo di mutamento di rapporti tra potere centrale e governo cittadino si inserisce l'opera di compilazione del catasto, presupposto per una generale razionalizzazione del sistema fiscale. Le ordinanze e le istruzioni che danno il via all'operazione sono le medesime a cui ho fatto cenno precedentemente, così come sono identiche le considerazioni da fare sul metodo seguito. Ma, a differenza di Trento, le resistenze e le manovre dilatorie dell'amministrazione locale, proprio per la sua più diretta dipendenza dal governo provinciale, sembrano di gran lunga inferiori. I periti iniziano la loro opera nella primavera del 1778 e nel 1780 il Catasto risulta compilato; nell'autunno 1783 vengono notificati alla Commissione steurale provinciale i livelli e gli aggravii, e la liquidazione dell'estimo avviene secondo gli ordini e le tabelle della predetta Commissione il 24 maggio 1784 ¹⁶²⁾.

La compilazione del catasto, dunque, non incontrò, a quanto se ne sa, particolari resistenze. Le difficoltà incominciarono quando si volle estendere la perequazione a quella grossa fetta di « realtà » costituita da decime, quarantesime, livelli ed aggravii vari, che rappresentava il reddito degli enti ecclesiastici e delle grandi famiglie di Rovereto ¹⁶³⁾. Questa estensione si era dimostrata particolarmente urgente sia perché il senso di tutta l'operazione perequatoria era appunto dato dall'abolizione delle tradizionali esenzioni, sia perché, per il contratto di livello, che si era diffuso nel corso del secolo XVII, vigeva la con-

Consiglio grande, e in quello de' Trentino »; si introduce il criterio della retribuzione per chi deve ricoprire cariche pubbliche; si propone l'elezione di un unico Magistrato composto di dodici persone: cfr. B.C.R., Arch. Comunale (A.C.), numero 85.15, Atti del Consiglio comunale, 18.7.1783.

Anche all'amministrazione della giustizia, oggetto di critiche da parte del Supremo Tribunale di Giustizia, vengono apportate delle modifiche.

¹⁶¹⁾ Gli Atti del Consiglio comunale non registrano nulla di più di un tentativo dilatorio e una richiesta che il nuovo piano non venisse applicato: cfr. Atti del Consiglio comunale, cit., 14.8.1783.

¹⁶²⁾ L'intestazione del catasto di Rovereto è preceduta dalla seguente dichiarazione: « Il presente catasto venne compilato in seguito alla perequazione generale del Tirolo ordinata da S. M. Imp. Maria Teresa con la legge dell'anno 1770. Il primo termine di steora e fatto dietro la nuova perequazione, ed in base a questi catasti fu al S. Andrea dell'anno 1784 » (A.S.T., A.P., Catasti, n. 144/1).

¹⁶³⁾ Per la suddivisione dei proventi della decima, quarantesima ecc. fra i vari enti ecclesiastici e le famiglie nobili di Rovereto si veda: A.S.T., A.P., Catasti, n. 144/1, Appendice.

suetudine di allibrare nell'estimo i nomi dei livellari, i quali molto spesso si trovavano nella condizione di non poter assolutamente far fronte al pagamento sia della steura che del livello. Gli « Schiarimenti generali » diramati il 14 giugno 1783 dalla Commissione steurale provinciale di Innsbruck alle Commissioni periferiche miravano appunto, attraverso la compilazione del Catasto della steura nobile, a colpire i proventi di decima, quarantesima e livelli vari ¹⁶⁴).

L'amministrazione locale, al contrario, riteneva che non fosse assolutamente il caso di registrare in catasto questi aggravii, poiché per quanto riguardava la decima e la quarantesima, data la loro esiguità, non valeva la pena di registrare un così gran numero di piccole partite in quanto « sarebbe un aumentare enormemente i diffalchi e rendere troppo gravosa l'esazione » ¹⁶⁵); d'altra parte i livelli, soprattutto quelli pattuiti dopo il 1740, costituivano una contribuzione di durata incerta ¹⁶⁶), ed « essendo finalmente l'aggravio della stesura un aggravio delle realtà e non delle persone, per conseguenza pare più giusto e sicuro che si riscuota la steura, come fu sempre con utilità praticato, da chi possiede il fondo e non da altri che, forse, al di fuori di un qualche affitto che ricavano, non possederanno altro in questo mondo » ¹⁶⁷). I rappresentanti del ceto dominante roveretano cercavano dun-

¹⁶⁴) Cfr. *Cronologica sistematica Compilazione*, cit., parte II, pp. 109-114.

¹⁶⁵) « Vi sono tante piccole contribuzioni che vengono pagate sino ab antiquo o alla Arcipretura o a qualche altro luogo pio, o ad un particolare, delle quali non esiste alcun documento che comprovi la loro fondazione nè la loro perpetuità . . . e non si sa se siano affitti di capitali passivi oppure se procedano da livelli sempre comunque così esigue che si corre il pericolo che non risulti un quid exigibile » (« Relazione del civico Magistrato di Rovereto sulle difficoltà che insorgono e che hanno bisogno di rischiarimento per i così detti livelli perpetui di Particolari e Particolari, se sussiste la massima di registrare nei nuovi catasti il Padrone utile e non il Direttario », B.C.R., A.C., n. 31.9).

¹⁶⁶) « Per quanto riguarda le affittanze dopo il 1740, esse sono in realtà delle affittanze *ad tempus* . . . L'affitto è sempre maggiore di quello che da una coltura ordinaria si può ricavare. Di conseguenza, se l'affittuale perde il fervore a lavorare il fondo allivellato ecco il peggioramento, da questo la difficoltà di pagare li affitti, ed in sequela la caducità e nullità del contratto ». Il contratto poteva cadere per altri motivi: « E' che i padroni del diretto dominio trovandosi talvolta in istato da non poter conservare nella famiglia simili diritti, o si accordano coll'affittuale e li (i livelli) rendono affrancabili, oppure l'affittuale stesso colla sua industria o in altro modo avendo formato della facoltà, tenta ogni via per liberarsi degli aggravii perpetui e col rinunziare o col pattuire in altro modo, si libera da tali prestazioni » (B.C.R., A.C., n. 31.9).

¹⁶⁷) Cfr. B.C.R., A.C., n. 31.9.

que di sottrarsi alla riforma fiscale nella maniera più tradizionale: piangendo miseria e aggrappandosi a sottili cavilli di natura giuridica ¹⁶⁸).

Ma la Commissione provinciale di Innsbruck reagiva con durezza, manifestando chiaramente la preoccupazione di arrivare ad una effettiva perequazione fiscale. Quello a cui i Rappresentanti della Pretura di Rovereto si opponevano era proprio che: « qualunque realtà, che sia poi consistente in terre oppure in diritti dalla loro natura perpetui, è capace di steura, e la sovrana mente la qual intende l'uguaglianza delle contribuzioni c'è, che tanto questo che gode il fondo come proprietario, quanto quello che gode il medesimo come direttario, paghi la steura in ragione dell'utile che ne ricava » ¹⁶⁹). Sarebbe stato di pregiudizio alla Provincia e alla Pretura stessa, sosteneva la Commissione, dover raccogliere tutta la steura dal « povero e snervato livellario », e al contrario non poter tassare il livellante ordinariamente più capace a contribuire. « La Provincia dovrà sempre riguardare come contribuenti i padroni del diretto in ragione di quanto ricavano e all'avvenire non saranno più avvalorati i patti di tal natura intorno la steura, giacché sconvolgono l'uguaglianza delle contribuzioni contro le giuste mire del sovrano il qual vuole, ch'ognuno contribuisca in ragione di quanto gode, e che questa uguaglianza non possa essere sconvolta nemmeno per convenzioni particolari » ¹⁷⁰). È indubbio che con queste direttive

¹⁶⁸) In una seconda relazione i Provveditori della città affermano infatti che « 1) Proventi di steura nobile, oltre i già confessati di Decima e Quarantesima, non ne esistono in tutta la Pretura; 2) per conseguenza nemmeno livelli nobili, ossia affittanze perpetue fatte da giurisdicenti qui non se ne trovano nessuna! Benché nelle dinastie circonvicine ve ne siano in gran numero; 3) si ritrovano bensì nella Pretura delle affittanze perpetue fatte da privati a privati di un o l'altra casa o campo; ma queste si reputano regolarmente per fondi privati, e come tali non devano computarsi nè collocarsi tra i fondi nobili e ciò perchè nessun privato che ne ha giurisdizione non ha nemmeno diritto di compartire ai particolari suoi fondi quelle prerogative che egli stesso non possiede » (B.C.R., A.C., 31.9).

¹⁶⁹) La *Nota* della Commissione (la cui traduzione è riportata nel cit. ms. n. 31.9) controbatteva anche punto per punto le obiezioni dei Rappresentanti della Pretura: « I Sig.ri Rappresentanti della Pretura si persuadono erroneamente che i soli livelli o sian canonici dinastiali appartenenti a chi ha giurisdizione del Tirolo tedesco sono una grandissima quantità dei livelli in mano de' privati, i quali attualmente e ab antiquo pagano la steura nobile, e la pagaranno ancor nell'avvenire con tutto che non raramente succede che di vicendevole intendenza venga consolidato il dominio utile col diretto; nel qual caso la steura, che pagava pro rata il direttario, viene riscossa dal proprietario stesso » (B.C.R., A.C., n. 31.9).

¹⁷⁰) B.C.R., A.C., n. 31.9.

veniva decisamente presa di mira una consuetudine su cui il padrone assenteista aveva consolidato i suoi privilegi e veniva alleviato il peso sopportato dall'utilista, così come non può sfuggire il colpo decisivo portato alle mire municipalistiche e conservatrici del ceto dominante.

MAURIZIO CARBOGNIN

A P P E N D I C E

Giustificazione dei rispettivi prezzi fissati dai pubblici Tassatori sopra le diverse realtà o sia Beni Stabili giacenti in questa Pretura *).

Essendosi compiaciuto l'Ill.mo Sig.r Podestà di Roveredo qual Commissario Locale ordinarci d'intraprendere la tassazione di tutti i beni steurabili di questa Pretura a norma della Cle.ma Sovrana Patente delli 26 Marzo 1777, e susseguente istruzione coll'incaricarci di dover apprezzare tutti li fondi *a misura della loro particolare bontà, e situazione, generalmente però secondo una coltura di mezzo, cioè nè delle più buone nè delle più meschine.* E indi a quest'effetto avendo prestato sotto li 2 aprile 1778 nelle mani della prelodata S.S. Ill.ma il giuramento colle formali d'intraprendere questa tassazione *secondo scienza, e coscienza cioè: come in questa Pretura tutte le realtà di una mediocre coltura sogliono essere oggigiorno comunemente vendute a contanti, ed al prezzo di mezzo secondo l'intrinseca loro bontà, e situazione per libere, e franche, senza por mente si esatta, nè ai più vecchi contratti di compra o vendita, nè alle stime apparenti dagl'inventari e molto meno ancora al prezzo di affezione, che si potrebbe talora conseguire; e neppure alle vendite, che si fanno di quando in quando per necessità, e bisogno: ma puramente, ed unicamente alla Tassa, e prezzo mezzo, che può valere una tal realtà, o sia bene stabile considerato di una mediocre coltura per libero, e franco. E che riguardo alle case, tanto le situate in Città, quanto quelle in Ville, fornite di qualche ragione di traffico, o professione radicatavi, debbono queste esser apprezzate secondo la regola generale dell'Estimo, come appunto sogliono essere di presente vendute, e comperate comunemente a prezzo di mezzo.*

Per lo contrario in quelle di Villa, e fuori di città sfornite di tale diritto di traffico, o professione radicatavi, come anche per le Fabbriche singolari, e solitarie, debba esser di queste apprezzato il puro suolo, come qualunque altro della miglior qualità che fosse di egual grandezza ed estensione nel medesimo contorno.

Toccante poi finalmente le Case esistenti in Città, e Borghi minori, e destinate puramente all'agricoltura, ed inette ad altro frutto, come anche le più riguardevoli situate in Villa non destinate assolutamente all'agricoltura, ma atte anche ad essere eventualmente Locate, debbano queste essere a giudicosa discrezione de' Giudici, e Periti Stimatori apprezzate più o meno a misura, e proporzione però della bontà,

*) A.S.T., A.P., Catasti, n. 144/1.

situazione, e grandezza loro: ed in simil modo anche si procederà circa le Case Nobili, e più riguardevoli vicine alla Città, che possono essere cittadinescamente abitate.

Prima adunque di passar ad indicare, ed insieme giustificare il metodo da noi tenuto nell'esecuzione di sì importante impegno, ci sia permesso di premettere i riflessi da noi subito fatti sopra la comunicataci istruzione, affine di cavarne da questa con il dovuto fondamento le occorrenti regole, che ci guidarono poi nel formare la presente Tassazione, e perciò:

I. Dalla comunicataci istruzione, se mal non ci apponghiamo, chiaro risulta, che, siccome la presente Tassazione non serve ad altro effetto, che per la formazione de' Catasti perequatori, i quali hanno ad avere una lunga, e per così dire quasi perpetua durata; così le presenti stime debbono essere regolate in modo, che restino per il tratto successivo bilanciate contro le eventuali, ed accidentali variazioni delle circostanze, e de' tempi; col girar de' quali per ordinario ne nasce in corrispondenza anche un accidentale alterazione, o diminuzione de' prezzi de' medesimi fondi: Perciò debbono le Stime ridursi a quel solo prezzo, che porta il frutto ricavato da un ordinaria coltivazione delle Terre, dipendente per la massima parte dalla loro intrinseca qualità, e non altro. E questo significano le parole: *ad un prezzo di mezzo dietro una coltura di mezzo*; perchè in simil guisa ad un medio prezzo fissate le stime, verranno esse facilmente ad equilibrarsi colle accidentali alterazioni, e diminuzioni de' prezzi, solite a succedere nel variare de' tempi, e delle circostanze.

In vero altra più sicura regola per rinvenire il legittimo, e giusto prezzo de' fondi non abbiamo che questa. *Fundorum* dice il Wolfio (J. N. cap. IV ecc.) *qui fructuum percipiendorum gratia possidentur, pretium determinandum ex praetio fructuum percipiendorum*. Ed altrove dice (§ 312) che *si ex re quadam percipiuntur fructus naturales, tanti aestimanda, quanti fructus, demptis impensis, ac operis in perceptionem factis*. E Francesco Maria Giri (nel suo Agrim.e istruito, cap. IX) francamente asserisce che *il frutto deve essere l'oggetto del Capitale, e per sapere il valore di qualunque sorta di fondo è necessario prima sapere il frutto che questo annualmente può dare ordinariamente coltivato*. Avvertendo di saper ben distinguer il frutto industriale ordinario, e naturale, dal frutto industriale straordinario, e accidentale, essendo che di questo non se ne deve far caso: ed il dotto ingegnere Giuseppe Antonio Alberti nelle sue istruzioni pratiche per la formazione de' Catasti § 17 dice: *che li più intelligenti vogliono che le Stime sieno fatte in questi casi secondo la qualità del fondo del Terreno, senza considerazione dei frutti industriali, cioè stimare il terreno nudo col solo riguardo alla qualità del suo fondo*, ed al § 32 ne adduce la ragione: *perché così si viene a pagare quel solo aggravio che compete alla qualità buona o cattiva del Terreno, cioè considerata la sola qualità del medesimo, spogliato dai frutti industriali, non sembrando giusto che si debba pagare al Principe l'aggravio di quelle che mediante i suoi danari, industria, e fatica si adopera per mantenere il fondo in tale stato di frutto: e così in tutti i tempi il valore del fondo sarà sempre lo stesso, ed il Catasto in simil modo formato si renderà perpetuo*; così pure vuole lo stesso Autore, *che s'intenda degli altri terreni cioè ortivi, Casalici, vitati, arborati; avvertendo che tale stima dee farsi con riguardo; mentre queste qualità di terreni non debbonsi porre a quel rigoroso prezzo, che valerebbono, si per la diversità del frutto di un anno con l'altro, secondo le circostanze, ed anche perché tai terreni possono venir col progresso del tempo più o meno*

fruttiferi, com'è noto agli Agricoltori, onde si lascia alla prudenza del pratico Estimatore avvertito delle cose sud.te, acciocché il Catasto riesca perpetuo: Fin qui l'accennato Alberti.

Nella Relazione del censimento universale del Ducato di Milano stampata nel 1750 — alla pag. 127 — fu prescritto per metodo, che i Periti dovessero calcolar il valor capitale dei Terreni sopra la rendita di questi, purificata dalla parte colonica, e da qualunque altra spesa di coltura, e di riparazioni, e da qualunque altra legittima deduzione da farsi per causa d'infortuni celesti, e altre cause secondo la pratica comunemente dagli Stimatori ricevuta, ed a quest'effetto regolata nel modo più mite, e più benigno, e più favorevole al possessore. Le stesse cose si leggono nella Raccolta degli Editti, Ordini, istruzioni, e riforme per il Censimento Generale dello Stato di Milano, stampata in Milano nel 1760.

E' ben vero, che stando su la riferita istruzione dei 26 Marzo 1777, sembra che escluda un siffatto metodo, col dire, che li Periti non hanno ad indicare il valore di ciascun fondo, o bene stabile da stimarsi, dietro la pura rendita del 5 per cento come cosa troppo ardua da rilevarsi; ma puramente ed unicamente debbonsi stimare i fondi secondo che in oggi si costuma di comprare, e di vendere comunemente a contanti, a misura però della particolar sua situazione, e bontà intrinseca: coll'aggiungere però susseguentemente, che li medesimi periti non abbiano da aver in considerazione in conto alcuno il prezzo di affezione, che si potrebbe talor conseguire, neppure le vendite fatte per bisogno, o necessità. E che puramente, ed unicamente debbono valutare i fondi a quella tassa, e prezzo di mezzo, che può valere una tale realtà, o sia bene stabile considerato di una mediocre coltura; con ciò viene sostanzialmente ad ordinare, che debbano essere apprezzati i fondi ad un prezzo medio corrispondente al frutto, che viene da un ordinaria coltivazione dello Stabile, il qual frutto sempre dipende per la massima parte dalla quantità, situazione, ed intrinseca qualità del fondo, e non da altre cagioni. Per conseguenza le parole: *di dover unicamente stimare i fondi secondo che in oggi si costuma di comprare o vendere a contanti* debbonsi intendere, a nostro debil parere, non a seconda degli Arbitrari prezzi, che vengono fatti alla giornata dai Contraenti, nei Contratti di rispettiva compra, e vendita, che per o più sono senza alcun fondamento, e molto variabili, e capricciosi; ma solo dietro una moderata mediocre stima da farsi comunemente da saggi intendenti periti, ragguagliata alla qualità, Situazione e rendita dello Stabile la quale possa essere però sempre corrispondente ed equilibrata alla diversità de' tempi e circostanze, e non altro.

Di fatto se noi vogliam far riflesso ai prezzi, che ordinariamente vengono nel nostro distretto praticati non però dai Periti estimatori, che per ordinario qui non si vende a Stima, ma dai contraenti, nelle rispettive vendite e compre, che stipulano fra di loro nelle presenti circostanze e tempi: Tali Prezzi si possono in verità dichiararli nel presente nostro caso tutti d'affezione, e capricciosi poiché in alcun conto non possono corrispondere alle ordinarie naturali rendite degli Stabili, ma anzi eccedono di gran lunga il vero, e giusto valore di questi calcolati dietro l'ordinaria naturale loro rendita.

La causa di consimile capricciosa alterazione di prezzi dei fondi nel nostro distretto deriva dalle seguenti accidentali circostanze, I che il Paese è assai popolato, ed in qualche fior di Commercio, II che la terra è molto ristretta, e sproporzionata alla aumentatasi popolazione, III che questa è posseduta per la maggior parte da Famiglie già stabilitesi in buon essere mediante la passata fiorita negoziazione delle

Sete. Se dunque vi è qualche Trafficante, o alcun altro che colla propria industria abbia formato del peculio, subito egli procura di acquistarsi del Terreno, sia poi per quel genio che domina in ognuno di possedere della Campagna, come l'unico e più sodo fondamento delle Famiglie; o sia per fondar con sicurezza il danaro, giacché difficilmente si ritrovano qui i mezzi d'impiegarlo senza pericolo; o sia anche per delizia: in ogni modo per le cause sopra addotte, e singolarmente per la scarsità del Terreno, deve pagare a capriccioso prezzo d'affezione il Fondo, che vuol acquistarsi, benché questo per lo più sia tra quelli d'inferiore qualità. Fattane poi la compera ecco l'obbligazione d'incontrare spese tali per renderlo fecondo e delizioso, che l'ordinario non corrisponde il frutto annuo di tanto danaro appena all'uno e due per cento del primo Capitale sborsato. Se poi per accidente dà maggior frutto, allora la rendita sostanziale non dipende dalla qualità, e natura del Terreno, ma bensì dal genio del Padrone, che con ispendere senza misura nella coltivazione di quello, per vederlo sempre in fiore, v'impiega ogni Straordinaria industria e fatica del Campagnuolo.

Per le quali cause ci parve giusto e ragionevole il non far uso, nè considerazione, nel pr.te caso di Perequazione degli alterati prezzi accidentali, praticati da qualche anno in quà in questi contorni. Crediamo però che in altre Giurisdizioni il Sistema fissato dalla Gr.ma Normale potrà avervi luogo conveniente, cioè dove il Terreno e per la maggior bontà intrinseca, e per la quantità stia in proporzione della Popolazione, e del danaro che colà gira. In fatti se si farà in giusto e ben fondato rapporto dell'ordinario frutto dei nostri fondi, relativamente al Capitale, con cui vengono in questa nostra età valutati nelle rispettive vendite e compre; e se poi si confronteranno col frutto che corrispondono li fondi del tratto Atesino riguardo al Capitale risultante dai prezzi, che nelle rispettive vendite e compre vengono altresì colà valutati; si rileverà, correvi da rendita a rendita di egual Capitale una notabilissima differenza, e pur troppo a noi svantaggiosissima sproporzione: mentre è cosa di fatto, e che al bisogno potrassi comprovare coi più riscontri, che i Terreni di colà vengono ordinariamente apprezzati nelle solite vendite e compre in modo che diano il frutto annuo a ragione del 6 - del 7 - del 8 - e talvolta anche di più per Cento: tutto all'opposto è dei nostri fondi, i quali in consimili casi di ordinaria vendita e compra non rendono che il 2½ il 3 o il 3½ al sommo per cento (a).

(a) Di questa notevole differenza nei prezzi, e rendite delle Terre dell'Atesino, messi in confronto col terreno esistente nella Valle Lagarina, ed in particolare nel Roveretano, facilmente se ne può rilevare la naturale e per così dir Fisica cagione. I Nel tratto Atesino i Villaggi non sono così frequenti nè tantomeno popolati come i nostri. II Le Campagne di colà sono composte di grosse Tenute di Beni cioè di Masi con realtà e per conseguenza non sono i loro fondi tanto suddivisi, e spezzati come i nostri. III Per la ragione della vastità delle tenute, ivi pochissimi hanno il danaro per applicare all'acquisto; dove all'opposto qui ognuno che arriva colla sua industria ad unire qualche centinaio di fiorini può applicare a procurare l'acquisto di qualche fondo attesa la ristrettezza e piccolezza de' medesimi in questi contorni. IV. Le Persone di qualità sono colà quasi tutte in buono stato, come pure lo sono moltissime anche nel contado, e tutte sono ben possesionate, stante che il Terreno supera il bisogno della Popolazione, anzi alla mancanza di questa suppliscono facilmente, e con poca spesa, col far lavorare le loro Campagne in certi tempi da gente estera cioè da circonvicini delle Vallate di Fiemme e Val di Non. Qui all'incontro la Popolazione è grande, ed i Terreni ristrettissimi, e di pochi è il possedere una sufficiente campagna, e per conseguenza soprabbondando la Popolazione soprabbondano quelli che attendono al lavoro, e soprabbonda l'industria, e l'abilità nei

Sul piede naturale adunque di un ordinaria rendita, dipende dall'intrinseca qualità del Terreno, calcolata secondo i prezzi medi a tempi nostri più comuni, e correnti, si è fissata la base universale dei prezzi da noi stabiliti sopra le diverse

cotoni, e nella gente di mezzo la quale tanto più acuisce l'impegno, quanto che deve coltivare terreno ristretto, e di natura pochissimo fruttifero. Quindi riuscendo alla loro industria di unire o col traffico del Tabacco, o delle Sete qualche mediocre peculio; per la sopra accennata comodità delle moltiplicate spezzature de' fondi subito applicano a farne qualche acquisto. E da ciò nasce l'alterazione nei prezzi dei nostri Terreni. Nell'eccellente opera intitolata *Meditazioni sulla Economia Politica*. IV cioè *Principi motori del Commercio, e analisi del prezzo* - pag. 33 e segg. si legge: *E siccome il prezzo delle cose si desume dal numero de' venditori paragonato col numero de' Compratori; Quanto più crescono i primi, o si diminuiscono i secondi, tanto il prezzo si anderà ribassando, e quanto più si vanno diminuendo i primi, e moltiplicando i secondi tanto più si alzerà il prezzo* - Ecco dunque la ragione perché nel tratto Atesino il prezzo de' fondi è minore, e da noi maggiore: colà - essendo uguale il numero de' venditori i prezzi saranno proporzionati al numero de' compratori - e qui - essendo uguale il numero de' Compratori, crescono i prezzi in proporzione che scema il numero de' venditori: poiché è - il prezzo delle cose in ragione diretta del numero de' Compratori, e inversa del numero de' Venditori. Fin qui l'Autore dell'accennata opera.

Così l'indicata comodità delle moltiplicate spezzature de' fondi componenti le nostre Campagne danno a chiunque adito di procurarsi qualsiasi mediocre acquisto. Essendo poi molte le ricerche, e ristrette le nostre Terre in confronto della presente moltiplicata popolazione, la quale sarà ben del doppio maggiore di quella che al principio del corrente Secolo qui esisteva, così il raddoppiato Popolo rende e più ricercati e più preziosi li nostri fondi, ed obbliga di pagarli sempre a prezzo d'affezione, benché non possa mai corrispondere l'annua rendita al Capitale sborsato nell'acquisto.

Prima di terminare queste riflessioni metteremo in considerazione altri motivi che comprovano la fecondità e maggior frutto, ed anzi accrescono la rendita delle campagne del tratto atesino, i quali vantaggi mancano quasi del tutto alle nostre. I i Terreni di colà, tanto al piano che nelle colline sono di buona qualità. II Il maggior prezzo delle loro uve che viene fatto annualmente. III La certezza e prontezza della vendita de' vini a maggior prezzo dei nostri. IV La facilità di aver i legnami necessari per regolare le viti, Pergolati e di averli come prodotti del loro paese alla metà di meno di quello che qui si pagano. V La grande Estensione e comodità de' Pascoli, i quali poco o nulla colà vengono apprezzati, eppure loro portano un vantaggio considerabilissimo per il sostentamento di molti animali bovini che danno molto letame in utilità della Campagna e che formano il traffico di Bestiame, che porta annualmente un grand utile a quegli abitanti.

All'opposto nella nostra valle Lagarina. I i Terreni per la massima parte sono naturalmente quasi infecondi, e soggetti alle annue siccità, ed i migliori sono esposti all'inondazioni dell'Adige, alla nebbia, al frigido, che ne scema, e talvolta ne toglie quasi tutta l'entrata. II Qui mancano i pascoli a segno che con iscapito appena si possono, coi pochi Strami della Campagna e con quei che a sommo prezzo si acquistano dai Montanari mantenere i bestiami necessari a lavorare le Terre; così qui manca il letame necessarissimo per fecondarle, e quel poco che si ritrova o dagli Osti o presso d'altri vendibile si deve pagarlo a caro prezzo; e per la mancanza dunque dei foraggi, qui non potrà mai esservi traffico di Animali. III Le nostre uve per lo più sono a prezzo basso, ed i vini si pena a smerciarli, oltre che è sempre incerto il loro esito, ed a chi cerca di procurarselo nella Germania costa di molte fatiche, e sempre con notevole ribasso di prezzo si deve venderlo, attesa la nostra maggior lontananza dalla Germania. Questi ed altri motivi, che per brevità si tralasciano, mostrano ad evidenza, che qui non possono mai per nessun modo corrispondere le rendite al Capitale, che costano le terre; dove nel tratto Atesino corrispondono purtroppo per le ragioni sopra addotte.

Essendo la cosa così, chi non vede, che per camminare con uniformità, e giustizia in quest'affare della ordinata III.ma Sovrana Perequazione, i prezzi delle rispettive

qualità de' fondi esistenti in questa Pretura (b) non avendo ommesso di aver in qualche considerazione anche il prodotto dell'uve abbenché la coltivazione delle viti porti un frutto piuttosto industrioso ed accidentale della Terra, che naturale; e ciò si è fatto contro l'opinione del citato dotto Ingegnere Bolognese sulla riflessione che stante il favorevole clima del nostro Paese, e qualche piccolo ed accidentale commercio e consumo de' vini (c) sembra potersi qui anche il prodotto dell'uve classificare per un prodotto ordinario bensì dispendioso e soggetto a molti accidenti, ma non del tutto però industrioso, e straordinario.

Dal qui in fine annesso calcolo chiaro risulteranno gli elementi dei prezzi da noi fissati, a seconda de' quali abbiamo generalmente regolata la presente nostra Tassazione avendo altresì avuto in considerazione, oltre l'intrinseca qualità del Terreno, anche la rispettiva Situazione de' Fondi, cioè la maggior, o minor vicinanza, e lontananza dalla Città, o terre abitate, come non meno dall'esser più comodi, o discomodi, di più facile, o difficile coltivazione, con molti altri riguardi, come dai motivi particolarmente addotti risulta.

II. Toccante poi il metodo da noi tenuto nell'apprezzare le Case poste in Città da Cittadinamente abitarsi, quanto quelle servienti per uso di Negozio, o traffico, bensì senza alcun reale diritto annesso: che da queste nostre parti non ve ne ha alcuna che lo possieda: come quelle altresì atte per uso di semplice affittanza, che qui sono per ordinario grandi: così portando il comodo del Paese e la facilità di aver gli occorrenti materiali per costruirle: essendo queste dunque grandi oltre il necessario, ne viene anche che non ordinaria debba essere la spesa del mantenimento, ed in conseguenza non possono mai dare frutto, che sia corrispondente, e se mai lo danno è accidentale, ed incerto, e piuttosto dipende dalla durata del com-

vendite e compre, seguite dalla metà del corrente Secolo in quà tutte fatte a capriccio, e senza fondamento, sarebbero per noi svantaggiosissimi, e ci metterebbero fuori di proporzione intiermente? dove al contrario il tratto Atesino, e forse anche quello del restante dal Tirolo goderebbero in confronto di noi somma utilità. Egli è dunque evidente, che qualor si vogliano porre i prezzi nella lor conveniente analogia, rispetto ai frutti corrispondenti; quello che qui per modo d'esempio viene valutato dietro i prezzi correnti sempre capricciosi, instabili, e senza verun fondamento, quattro dovrebbe porsi per due; all'incontro nel tratto Atesino quello che viene apprezzato, due, dovrebbe valutarsi per quattro. Ed allora solamente diverrebbero pressoché in egual proporzione i rispettivi Capitali coi rispettivi corrispondenti frutti.

(b) E' da notare che un tale moderato prezzo da noi presentemente fissato, viene con tutto ciò a portarci un prezzo duplicato, e talor triplicato di quello che finora negli anteriori nostri Catasti si è fin qui praticato. Se poi un tal metodo non viene universalmente seguito, come abbiamo sicuri riscontri, che non lo sia, ma piuttosto che tutto al contrario si faccia, allora invece di stabilire la Clementissima ordinata e tanto desiderata Perequazione delle Steure, si verrà a piantare una ingiusta, maggiore e più sproporzionata disuguaglianza di quella che fin a qui è incorsa, e perciò *error peyor priori*.

(c) Dissi piccolo ed accidentale, avvegnachè questo dipende da una limitata concessione di estrazione de' vini, che si concede a questa Pretura; ed ha il suo effetto nel caso che Longoladige il prodotto dell'uve sia assai scarso, non tornando in conto ai Compratori Tirolesi di pagare le patenti, e d'impiegare due giornate di più in viaggio per venire nella Pretura, quando possono avere più vicino, e con maggior comodità l'occorrente bisogno de' vini.

mercio, il quale sino che fiorisce, mantiene la popolazione; ma siccome è arrivato al colmo, così non puossi su di questo compromettere molto lunga, e stabile durata (d).

Sono perciò queste Case da noi state Tassate con una Stima notabilmente minore del suo intrinseco prezzo. Si è però fatta differenza a quelle case che hanno vantaggiosa e comoda situazione, e che sono atte ad esser locate per uso di Negozio, o Traffico, o per uso di comode affittanze, le quali si sono tassate pressochè ad un terzo del loro intrinseco valore sulla considerazione, che queste ad ogni eventual accidente porteranno sempre un qualche maggior provento dell'altre, in riguardo appunto, come sopra si è detto, della loro vantaggiosa e comoda situazione; dove all'opposto per quelle che non godono consimili buone qualità, si è anche minorato il prezzo a misura che meno o niente godevano di tali vantaggi, e prerogative.

Questo metodo da noi tenuto, è fondato sopra la seguente riflessione; *che siccome le case che hanno qualche diritto annesso di traffico, o professione radicatavi sieno situate in Città, ovvero in Villa, devono esser apprezzate secondo la regola generale dell'Estimo, come sogliono di presente esser vendute, e comprate comunemente però al prezzo di mezzo, e ciò a riguardo: secondo il nostro debil parere delle occorrenti spese per il necessario mantenimento: per modo d'esempio, se una tale casa secondo le regole generali dell'Estimo fosse apprezzata d'intrinseco L. 4.000, volendola ridurre al prezzo di mezzo a riguardo delle spese del mantenimento, dovrebbero questa, nel presente caso valutare solo L. 2.500, le altre per conseguenza che non hanno un tal diritto reale, ma godono per accidente qualche vantaggio, la ragion vuole, che queste vengano a proporzione, alquanto meno tassate di quelle che hanno annessi siffatti reali vantaggi. Ed in questo senso per l'appunto abbiam creduto doversi intendere le parole dell'istruzione: di tassare le Case in Città, e Borghi minori prive di reali diritti a giudicosa discrezione de' Giudici, e Periti.*

In verità se noi vogliam considerare la natura del Capitale di una Casa; questo è, come accenna Francesco Maria Giri, (a) *soggetto a moltissimi pericoli, e di tal rilevanza che può diminuirsi in gran parte, ed anche perdersi del tutto, e perciò diminuire il frutto collo stesso pericolo di perdersi affatto, e che questo Capitale è di gran lunga diverso da quello del Terreno, il quale, sebbene può essere danneggiato, si può rimettere con molto minor spesa, quando che le case danneggiate che sieno dall'acque, dal fuoco, da Tremoti, o dal tempo, convien rifarle del tutto: onde acquistato che sia, non è con sicurezza permanente, nè perenne il suo frutto. E Cosimo Trinci (b) parlando delle rendite delle case ordinarie di Città, e di Campagna dice, che questa sorte di frutti considerati nel suo vero essere, sono per natura sua non solamente soggetti a fallire, ma portano seco ogni anno molte spese accidentali, ed impensate; a riguardo dei continui risarcimenti, che occorrono; su di che aggiun-*

(d) La serpeggiante Epidemia de' Gelsi ha distrotte per la massima parte le nostre piantagioni in modo tale, che ora il prodotto delle Sete consiste appena nella quarta parte di quello si raccoglieva negli anni addietro. Sono perciò necessitati i nostri Trafficanti a far gli acquisti di Seta in estranei Paesi cioè nel Veronese, Vicentino, e Bresciano affine d'impiegare i loro Edifici. Quanto incerta sia una merce che si dee procacciarsi in estero Stato, e nel quale anche ne sia proibita l'estrazione, ognuno può facilmente immaginarselo; se questa poi prende altro Canale, ecco andato all'aria tutto il nostro Commercio, e quindi è facile il dedurne le funeste conseguenze in danno delle affittanze di Case, Edifici, ed in somma di tutta la Popolazione.

(a) Agr. Instr. P.IV. cap. 18.

(b) Trattato delle Stime dei Beni Stab.i cap. VI.

ge l'accennato Giri (c) parlando delle rendite di quelle case che hanno botteghe, che oltre li suddetti generali riguardi, si deve aver in considerazione *che queste Botteghe non si affittano sempre ad uso di una determinata mercanzia, ed anche alle volte restano inaffittate*. E questi sono stati i motivi, sui quali fu da noi a norma però della III.ma Normale Istruzione regolato con moderata Tassa il prezzo delle Case.

Per altro siamo di parere, per le cognizioni posteriormente acquistate, che in altra forma debbano regolarsi i prezzi delle Case, quando si tratta di formare un generale Censimento, e per conseguenza, che la stima ora da noi fatta, sia ancora alterata, e che debbasi minorare.

III. Rapporto finalmente al metodo da noi tenuto nel fissare il valore degli Edifici Filatoio, de' quali ve ne ha buon numero nel nostro Paese, siccome la rendita di simil sorta di fabbriche in apparenza sembra assai vantaggiosa, e lucrosa, quando che in realtà, e più da vicino riguardata non è tale, abbiamo perciò nel fissare il valore di questi avuto riguardo; Primieramente, che il loro annuale frutto è caricato di una faraggine di giornalieri, ed annuali spese, del mantenimento per esser il Filatoio una macchina molto composta, ed intralciata di tanti ordigni; di modochè oltre le ordinarie, e per così dire continue spese del mantenimento delle cose minute vi occorrono le generali del mantenimento dell'Albero, Maschio, Ruota, Lanterne, Scudi, Gioie, e Canali che di tempo in tempo convien rimettere o in tutto o in parte. Aggiungasi l'annuale occorrente ristaurazione de' Coperti, delle soffitte, dell'invetriate dell'Edificio, e Casa abitata dal Capo Filatoio. Vi sono poi le straordinarie ed accidentali dell'introduzione dell'acque, ripari, e chiuse per sostenere le Gore delle Rozze, che sono talvolta molto gravose, alle quali devono tutti i Consorti degli Edifici concorrere per via di Carato.

In secondo luogo abbiamo considerato ancora il consumo, e deterioramento del Capitale, che il Tempo v'ha continuamente diminuendo, e logorando, in modo che ogni 40 - in 50 - anni, a riserva de' muri, e coperti, convien di nuovo intieramente rifare per così dire tutta la Machina interna dell'Albero, ed annessi; cosicchè l'annuale prodotto, che in apparenza sembra tanto lucroso, si riduce di netto ad un prezzo notabilmente diminuito.

Per terzo abbiamo altresì fatto la riflessione, che un tal frutto dipende non da un naturale intrinseco prodotto, ma piuttosto da un estrinseca accidentale industria relativa all'introdottosi Commercio, e manifatture delle Sete, molto incerte, e per varie cause, ad accidenti variabili.

Per quarto finalmente si è altresì avuto riguardo al pericolo, al quale per cagion dell'olio vanno questi Edifici soggetti; onde sopra sì ragionevoli, e giusti riguardi si è da noi formato il Capitale di simil sorta di Fabbrica, facendo un computo, che corrisponda un frutto molto vantaggioso per compensare le necessarie occorrenti spese del mantenimento, il pericolo del Capitale medesimo, e l'incertezza del Provento.

IV. Con altri più vantaggiosi riguardi si è fissato il prezzo dell'altre sorte di Edifici, cioè Mulini colle macine, seghe, essendochè questi hanno in tal qual modo più certo il loro prodotto, e forse meno dispendioso il loro mantenimento; benchè anche di questi la certezza della rendita dipende dalla sussistenza della presente Popolazione.

(c) Lib. I. cap. XXII.